Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** L. 1,20

Anno LXV **Roma — Mercoledì, 21 Maggio 1924** **Numero 120**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ERRATA-CORRIGE

Nella convenzione con la società Pirelli per i cavi sottomarin annessa al R. decreto 13 dicembre 1923, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 23 febbraio 1924, si sono riscontrati alcuni error che occorre rettificare:

INDICAZIONI	ERRATA	CORRIGE
Pag. 906, col. 2ª, rigo 11° dell'art. 3.	... venti Kmt. di cavo al giorno...	... venti *Km.* di cavo a giorno...
Id. id., rigo 13°.	... fossero impedite per causa di forza maggiore, aumentato di 3 giorni...	... fossero impedite pe causa di forza maggiore aumentato di 3 giorni..
Id. id. art. 4. rigo 6°.	... di solo cavo intermedio e Km. 1...	... di solo cavo interme dio o Km. 1...
Pag. 907, colonna 2ª, articolo 16, rigo 6°.	... in ragione di L. 100 per Kmt....	... in ragione di L. 10 per *Km*....
Pag. 908, colonna 1ª, articolo 18, rigo 2°.	... dello Stato dovrà affidare alla S. I. P....	... dello Stato *potrà* affi daro alla S. I. P....
Pag. 910, colonna 1ª articolo 34, rigo 6°.	... in caso di disacordo...	... in caso di disaccordo..
Id., colonna 2ª, art. 2° del capitolato, rigo 5°.	... composizione Chatterson, applicato nella...	... composizione Chatter*ton*. applicata nella...
Pag. 911, colonna 1ª, articolo 5, comma c, righe 14ª e 15ª.	Tali righe sono state invertite...	Leggere così: ... per grado centigrado quello della guttaperc in base alla tabell Willoughby Smith op puro a qualsiasi altr tabella presentata dall Ditta, purchè in quest ultimo caso...
Id. id., art. 6, rigo 4°.	... dei mteriali impicgati...	... dei m*a*teriali impie gati...
Id. idem, tabella costi di base delle materie prime, voce 11ª.	id. vegetale » 3	id. vegetale » 3.45
Id. id., in corrispondenza «macchinario consumi e mano d'opera ausiliaria» colonna 6ª della tabella.	415.10	451.10
Id. id., voce 6ª, colonna 6ª della tabella.	13,043.60	13,045.60
Pag. 913, colonna 1ª, tabella composizione cavi, intestazione comune alle colonne 5ª e 6ª della tabella.	Cavo «A5» ott. 2j,	Cavo «A5» ott. 2j (costa pesante)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 1° maggio 1924, n. 690.
Stato giuridico ed economico del personale delle Ferrovie dell'ex Stato libero di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211
Visto il R. decreto 27 gennaio 1924, n. 228;
Sentito il Commissario straordinario per le Ferrovie dell Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pe i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I funzionari e gli agenti addetti alle Ferrovie di Fiume vengono assegnati definitivamente alla dipendenza delle Ferrovie dello Stato ed inscritti nei quadri di classificazione in vi

gore per il personale delle Ferrovie medesime a decorrere dal 1° marzo 1924 ed alle condizioni specificate nei seguenti articoli.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto i suindicati funzionari ed agenti cesseranno dal partecipare allo stato giuridico derivante dall'applicazione dei regolamenti adottati dal Governo di Fiume ed avranno il trattamento stabilito dalle disposizioni vigenti per il personale delle Ferrovie dello Stato.

Art. 2.

I funzionari e gli agenti originari delle Amministrazioni ferroviarie della cessata Monarchia austro-ungarica, confermati in servizio dal Governo di Fiume, saranno inquadrati nelle tabelle in vigore per le Ferrovie dello Stato con posizione equivalente a quella stabilita con il R. decreto 27 gennaio 1924, n. 228, per il personale del cessato regime in servizio nei territori annessi all'Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778.

A tale fine i suindicati funzionari ed agenti addetti alle Ferrovie fiumane saranno inizialmente considerati nella posizione che rivestivano al 3 novembre 1918 in base ai regolamenti in vigore a tale data presso le Amministrazioni di origine.

Art. 3.

Gli agenti assunti direttamente dal Governo di Fiume in pianta stabile saranno inquadrati negli organici del personale delle Ferrovie dello Stato tenendo conto del valore che la posizione di impiego da essi rivestita acquista nell'ordinamento gerarchico delle Ferrovie medesime, in rapporto alla funzione, all'anzianità di servizio ed ai requisiti richiesti e posseduti all'atto dell'assunzione in impiego.

Al solo fine di determinare la posizione economica spettante ad ogni agente al 1° marzo 1924, il suaccennato inquadramento sarà impostato dapprima nei quadri di classificazione approvati con la legge 7 aprile 1921, n. 368, sulla base dello stipendio e della qualifica di equiparazione che verrà individualmente assegnata in relazione alla disposizione contenuta nel precedente comma.

Successivamente e con la decorrenza dal 1° marzo 1924 verranno applicati nei riguardi dei detti agenti i quadri di classificazione annessi al R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651.

Le suaccennate disposizioni sono estese anche al personale in pianta temporanea assunto dal Governo di Fiume in seguito a pubblico concorso.

Gli agenti avventizi assunti dal Governo di Fiume otterranno la sistemazione a ruolo alle condizioni stabilite per il personale delle Ferrovie dello Stato con R. decreto 15 ottobre 1923, n. 2442.

Art. 4.

Il Commissario straordinario per le Ferrovie dello Stato, in base alle disposizioni contenute nel presente decreto, provvederà a stabilire la posizione spettante al 1° marzo 1924 ad ogni singolo agente delle Ferrovie di Fiume nei quadri di classificazione in vigore per il personale delle dette Ferrovie dello Stato.

Le controversie derivanti dall'applicazione del decreto stesso saranno inappellabilmente risolute dalla Commissione costituita con l'art. 13 del R. decreto 6 dicembre 1923, numero 2651.

In conseguenza dell'assunzione definitiva dell'esercizio delle Ferrovie fiumane da parte delle Ferrovie dello Stato le piante organiche del personale dell'ufficio di cui all'allegato *C* del citato R. decreto 6 dicembre 1923, modificate con l'art. 1 del R. decreto 13 gennaio 1924, n. 9, saranno aumentate come dal quadro allegato *A* firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per i lavori pubblici e dal Ministro per le finanze.

Art. 5.

Con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze verrà provveduto alla sistemazione del regime di quiescenza del suindicato personale addetto alle Ferrovie fiumane.

Le disposizioni del presente decreto non sono applicabili agli agenti che non si trovino nella condizione voluta dalle vigenti norme concernenti il riconoscimento e l'acquisto della cittadinanza italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 133. — GRANATA.

ALLEGATO *A*.

Piante organiche del personale degli uffici ferroviari.

Gradi	QUALIFICHE	Quantità	Totale
1°	Capi servizio principali e capi compartimento di 1ª classe	16	
1°	Capi servizio e capi compartimento di 2ª classe	22	
2°	Ispettori capi superiori	86	
3°	Ispettori capi e cassieri principali	270	
4°	Ispettori principali e cassieri di 1ª classe	419	
5°	Ispettori di 1ª classe e cassieri di 2ª classe		
6°	Ispettori di 2ª classe	679	
7°	Allievi ispettori		
			1,492
6°	Segretari tecnici capi, segretari capi, disegnatori capi e revisori capi	748	
7°	Segretari tecnici principali, segretari principali, disegnatori principali e revisori principali	1,960	
10°	Segretari tecnici, segretari, disegnatori, revisori e assistenti lavori	6,211	
			8,919
11°	Commessi (1)	3,068	3,068
			13,479

(1) Comprese le scrivane e le commesse fino ad eliminazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici: CARNAZZA.

Il Ministro per le finanze: A. DE' STEFANI.

REGIO DECRETO 6 aprile 1924, n. 674.
Approvazione del regolamento generale universitario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102;
Udito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione:
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del, Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato il Regolamento generale universitario annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Art. 2.

Le disposizioni dell'annesso regolamento riferentisi alle norme già in vigore del R. decreto 30 settembre 1923, numero 2102, avranno applicazione dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Tutte le altre disposizioni andranno in vigore dal 1° ottobre 1924.

In relazione alle decorrenze stabilite nel precedente comma cesseranno di avere effetto le norme del Regolamento generale universitario approvato con R. decreto 9 agosto 1910 n. 796, le successive modificazioni e ogni altra disposizione diversa o contraria a quelle contenute nell'annesso Regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 maggio 1924. Atti del Governo, registro 224, foglio 100. — GRANATA

Regolamento generale universitario

CAPO I.

Dell'anno accademico.

Art. 1.

L'anno accademico comincia il 16 ottobre e termina il 31 luglio.

Il periodo delle lezioni comincia non più tardi del 5 novembre e termina il 15 giugno; tuttavia, per ragioni locali, principio e fine di esso possono spostarsi di 15 giorni.

Art. 2.

La cerimonia inaugurale dell'anno accademico è fatta non oltre il ventesimo giorno dal suo inizio.

Art. 3.

Presso ogni Università e Istituto superiore viene pubblicato per ciascuna Facoltà o Scuola un manifesto a stampa, nel quale sono contenute tutte le indicazioni relative alla inscrizione degli studenti e all'ordine degli studi, ed è data sommaria notizia dei programmi dei corsi che saranno tenuti dai professori ufficiali e dai liberi docenti.

Art. 4.

Ogni Università e Istituto superiore pubblica, entro il mese di gennaio di ciascun anno accademico, il suo annuario che contiene:

1) lo statuto; il regolamento interno del personale posto a carico del bilancio della Università o Istituto; i regolamenti della «Cassa scolastica» e dell'«Opera»; il regolamento interno per le spese ad economia;

2) le convenzioni di qualsiasi genere riguardanti il mantenimento e il funzionamento dell'Università o Istituto e l'incremento degli studi;

3) l'elenco delle fondazioni, borse od assegni e le norme relative;

4) il rendiconto consuntivo dell'anno finanziario precedente e il bilancio preventivo dell'anno in corso;

5) l'indicazione delle varie autorità accademiche;

6) l'elenco nominativo dei professori ufficiali e dei liberi docenti con l'indicazione della materia da ciascuno professata;

7) il sommario dei corsi che durante l'anno accademico sono tenuti dai professori ufficiali e dai liberi docenti;

8) il calendario scolastico e gli orari dei singoli corsi;

9) l'elenco nominativo del personale di amministrazione assistente e tecnico;

10) le statistiche, redatte in forma di tabelle, dei laureati e diplomati nell'anno precedente e degli studenti inscritti in ciascuna Facoltà e Scuola, con indicazione dell'anno di corso;

11) tutti gli altri dati statistici relativi al funzionamento dell'Università o Istituto;

12) l'elenco delle pubblicazioni fatte dai professori ufficiali, liberi docenti, aiuti e assistenti nell'anno accademico precedente;

13) tutte quelle altre notizie che il Senato accademico o il Consiglio della Scuola crederà utile inserire.

Art. 5.

Durante l'anno accademico sono giorni di vacanza tutti quelli indicati nell'art. 1 del R. decreto legge 30 dicembre 1923 n. 2859, il giorno della commemorazione dei defunti, il genetliaco di S. M. la Regina, di S. A. R. il Principe Ereditario e di S. M. la Regina Madre, ed altri 20 giorni che vengono dal Senato accademico o dal Consiglio della Scuola ripartiti, tenendo conto delle tradizioni locali, tra Natale, Capo d'anno, Pasqua o altre ricorrenze.

CAPO II.

Delle Autorità accademiche.

Art. 6.

Il Rettore:

1) rappresenta l'Università;

2) ha l'alta vigilanza sulle biblioteche e sugli stabilimenti dell'Università;

3) esercita l'autorità disciplinare sul personale di ogni categoria addetto all'Università;

4) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione;

5) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario e dà esecuzione ai provvedimenti presi dal Ministro;

6) riferisce al Ministro, con relazione annuale, sul funzionamento dell'Università;

7) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario.

In caso di assenza o impedimento il Rettore è sostituito, anche nella sua qualità di presidente del Consiglio di amministrazione, dal Preside più anziano di nomina e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano di età. Nelle Università composte di una sola Facoltà è sostituito dal professore stabile più anziano di grado.

Art. 7.

Fanno parte del Senato accademico, tra i membri di cui alla lettera c) dell'art. 9 del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, i Presidi e Direttori delle Facoltà o Scuole eventualmente costituite presso l'Università ai sensi dell'art. 2 comma 4° del precitato decreto, semprechè le lauree e i diplomi conferiti al termine dei rispettivi corsi siano titoli di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Ove manchi il Rettore ultimamente uscito di carica, è chiamato a prenderne il posto nel Senato accademico chi, prima di lui, coprì l'ufficio di Rettore.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal componente più giovane di età.

Il Senato accademico è convocato dal Rettore ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente sempre che occorra o quando almeno tre dei suoi membri ne facciano domanda motivata.

Il Senato accademico:

1) esamina e coordina gli orari predisposti dalle singole Facoltà o Scuole, e determina l'orario generale dell'Università;

2) rivede e coordina i manifesti di cui all'art. 3;

3) dà parere intorno a qualsiasi argomento di carattere generale che il Ministro o il Rettore ritenga opportuno sottoporre al suo esame;

4) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario.

Art. 8.

I Presidi delle Facoltà e i Direttori delle Scuole che fanno parte dell'Università:

1) presiedono i Consigli di Facoltà o Scuola e li rappresentano;

2) notificano le deliberazioni delle Facoltà o Scuole al Rettore e i provvedimenti e le comunicazioni di questo alle Facoltà o Scuole;

3) vigilano sulla disciplina scolastica nelle Facoltà o Scuole e curano l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento e il funzionamento delle Facoltà e Scuole medesime;

4) al termine dell'anno accademico redigono e sottopongono alle Facoltà o Scuole una relazione indirizzata al Rettore sul funzionamento di esse durante l'anno, sul risultato degli esami e su ogni altro argomento che ritengano opportuno segnalare.

In caso di assenza o impedimento, i Presidi e Direttori sono sostituiti dai professori stabili più anziani di grado.

Art. 9.

I Direttori degli Istituti superiori esercitano le stesse attribuzioni dei Rettori delle Università.

I Rettori delle Università costituite di una sola Facoltà e i Direttori degli Istituti superiori costituiti di una sola Scuola esercitano rispettivamente anche le funzioni di Presidi delle Facoltà e Direttori delle Scuole.

Art. 10.

I Consigli di Facoltà o Scuola:

1) elaborano il manifesto di cui all'art. 3;

2) predispongono gli orari dei singoli corsi;

3) fanno eventuali proposte relative e riforme da apportarsi all'ordinamento didattico;

4) danno parere intorno a qualsiasi argomento che il Rettore o il Preside o il Direttore ritenga di sottoporre al loro esame;

5) esercitano tutte le attribuzioni che sono loro demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario.

Alle adunanze dei Consigli partecipano tutti i professori di ruolo, tranne a quelle relative agli oggetti di cui agli articoli 19 e 20 del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, cui partecipano esclusivamente i professori stabili.

Alle adunanze dei Consigli delle Università e Istituti di cui all'art. 1 comma 2° n. 2) del citato decreto relative agli oggetti previsti dall'art. 17 del decreto medesimo partecipano soltanto i professori di ruolo, fermo restando il disposto della seconda parte del precedente comma.

Alle adunanze relative agli oggetti di cui agli articoli 24 e 44 dell' anzidetto decreto e dei numeri 1 e 2 del presente articolo partecipano, oltre i professori di ruolo, tutti i professori incaricati e due rappresentanti dei liberi docenti.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal più giovane dei professori di ruolo.

I Consigli sono convocati dai Presidi o Direttori ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente sempre che occorra o quando almeno un quinto dei loro membri e, in ogni caso, non meno di tre di essi, ne facciano domanda motivata.

Art. 11.

Al Consiglio di Facoltà delle Università costituite di una sola Facoltà e al Consiglio della Scuola degli Istituti superiori costituiti di una sola Scuola sono deferite anche tutte le attribuzioni che nelle Università sono esercitate dal Senato accademico.

Art. 12.

Negli Istituti superiori si costituisce il Senato accademico ove essi siano formati di più Scuole, semprechè le lauree e i diplomi conferiti al termine dei rispettivi corsi siano titoli di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Il Senato è composto del Direttore dell'Istituto, che lo presiede, del Direttore ultimamente uscito di carica e dei Direttori delle Scuole, che costituiscono l'Istituto.

Art. 13.

Le Autorità accademiche di cui agli articoli precedenti esercitano inoltre il potere disciplinare sugli studenti, ciascuna nell'ambito della propria competenza e secondo le forme che sono stabilite dallo statuto dell'Università o Istituto superiore, a norma dell'art. 52 del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102.

Art. 14.

Il Collegio generale dei professori è convocato e presieduto dal Rettore dell'Università o Diretore dell'Istituto.

Si aduna per l'elezione dei professori stabili che debbono far parte del Consiglio di amministrazione.

La votazione ha luogo a schede segrete: sono eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti ed, in ogni caso, un numero di suffragi non inferiore al terzo dei votanti. A parità di voti è eletto il professore più anziano di grado.

Il Collegio generale è inoltre convocato ogni qualvolta il Rettore o Direttore lo creda opportuno per udirne il parere su determinati argomenti riguardanti interessi generali dell'Università o Istituto.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal più giovane tra i professori intervenuti.

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione:

1) delibera sul bilancio di previsione e sul rendiconto consuntivo;

2) provvede agli stanziamenti per spese di personale e di materiale a norma dell'art. 69 del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102;

3) determina il personale occorrente per i servizi generali dell'Università o Istituto superiore e per quelli particolari delle varie Facoltà o Scuole, ripartendolo, ove occorra, tra le cattedre e gl'istituti scientifici;

4) esercita la vigilanza sulla conservazione del patrimonio immobile e mobile dell'Università o Istituto;

5) approva i contratti e le convenzioni;

6) provvede agli storni da categoria a categoria del bilancio, ed approva i prelevamenti dal fondo di riserva;

7) delibera sulle proposte relative al conferimento di incarichi d'insegnamento in rapporto alle condizioni del bilancio;

8) prende le deliberazioni relative allo stato giuridico ed economico del personale assistente, tecnico e subalterno;

9) provvede per il servizio di cassa;

10) prende l'iniziativa di tutti i provvedimenti che interessano il governo amministrativo e patrimoniale e la gestione economica dell'Università o Istituto;

11) delibera su tutti i provvedimenti i quali importino un onere per il bilancio;

12) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario e da eventuali convenzioni.

In tutte le deliberazioni che importino una valutazione di indole tecnica, il Consiglio d'amministrazione, prima di decidere, deve sentire, sugli argomenti che interessino più di una Facoltà o Scuola, il parere del Senato accademico, e su quelli che interessino una sola Facoltà o Scuola, il Consiglio di queste.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente sempre che occorra, o quando almeno due consiglieri ne facciano domanda motivata.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal capo della segreteria, che interviene alle adunanze con voto consultivo.

Art. 17.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione:

1) vigila su tutti i servizi amministrativi dell'Università o Istituto;

2) provvede, anche con saltuarie ispezioni, alla vigilanza sul funzionamento dei servizi di economato e di cassa, e ne dà notizia al Consiglio d'amministrazione provocando i provvedimenti che ritenga necessari per la regolarità dei servizi stessi;

3) provvede con gli elementi che gli sono forniti dai dipendenti uffici alla compilazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;

4) ordina direttamente nei casi d'urgenza gli storni da categoria a categoria del bilancio ed i prelevamenti dal fondo di riserva riferendone al Consiglio per l'approvazione nella prima successiva adunanza;

5) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario.

Art. 18.

Per la validità delle adunanze del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione, dei Consigli di Facoltà o Scuola, del Collegio generale dei professori, è necessario:

1) che tutti coloro che hanno qualità per intervenirvi siano stati convocati per iscritto tre giorni prima dell'adunanza, salvo il caso di urgenza, con l'indicazione degli oggetti da trattarsi;

2) che intervenga almeno la maggioranza di coloro che sono stati convocati, salvo il caso che, per determinati argomenti, sia diversamente disposto. Nel computo per determinare la maggioranza non si tien conto di quelli che abbiano giustificata la loro assenza.

Per le adunanze del Consiglio di amministrazione è richiesto l'intervento di almeno quattro consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nei predetti Consigli nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino suoi parenti ed affini entro il quarto grado.

I verbali delle adunanze debbono essere trascritti in appositi registri. Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario. I verbali del Consiglio di amministrazione devono essere comunicati, ad ogni richiesta, agli Enti interessati.

CAPO III.

Dell'ordinamento degli studi.

Art. 19.

Le Facoltà e Scuole, che, a norma dell'art. 2 del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, costituiscono le Università o gli Istituti superiori, sono stabilite:

a) per le Università e Istituti di cui alla tabella A annessa al decreto citato, dalla tabella medesima e dai rispettivi statuti, giusta le disposizioni di cui all'art. 3 comma 1° e all'art. 6;

b) per le Università e Istituti di cui alla tabella B, dalle convenzioni relative al mantenimento dell'Università o Istituto, giusta le disposizioni di cui all'art. 3 comma 2° e all'articolo 82 lett. *a*);

c) per le Università e Istituti liberi, dai rispettivi statuti, giusta le disposizioni di cui all'art. 100.

Art. 20.

Lo statuto dell'Università o Istituto superiore determina per ciascuna Facoltà o Scuola:

a) il piano generale degli studi e le lauree e diplomi da conferirsi al termine degli studi medesimi.

Per le Facoltà e Scuole indicate ai commi 2° e 3° dell'art. 2 del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, il piano generale degli studi deve tuttavia essere ordinato in modo da condurre, nel periodo di tempo stabilito dalla tabella annessa al presente regolamento, al conseguimento di tutti o alcuno dei titoli accademici previsti dal quadro di cui alla tabella medesima.

Per le Facoltà e Scuole eventualmente costituite a norma dei commi 4° e 5° del precitato art. 2, lo statuto stabilisce le norme relative alla durata degli studi, all'ordinamento organico

e didattico e all'inscrizione degli studenti, e determina le tasse e sopratasse che gli studenti stessi devono pagare e le lauree o i diplomi che si conferiscono al termine dei corsi.

Chi abbia conseguito una laurea o un diploma non può conseguire una seconda laurea o un secondo diploma se non sia trascorso un periodo di tempo, in ogni caso non inferiore ad un anno, che è determinato negli statuti delle Università o Istituti superiori;

b) l'ordinamento didattico elaborato in relazione al piano generale degli studi, e cioè le materie d'insegnamento, il loro ordine, il modo in cui ciascuna di esse deve essere impartita secondo la sua natura e le finalità scientifiche e professionali dell'insegnamento considerato sia assolutamente sia relativamente ad altri insegnamenti (lezioni cattedratiche, esercitazioni varie di carattere scientifico o professionale, quali esercitazioni dimostrative o sperimentali, conferenze, colloqui e simili);

c) il numero minimo di materie alle quali gli studenti debbono inscriversi durante gli anni di corso prescritti per il conseguimento della laurea o del diploma cui aspirano e ogni altra disposizione relativa agli obblighi scolastici dei giovani e alle modalità secondo le quali gli obblighi stessi devono essere assolti.

Art. 21.

Nelle sedi contemplate dalla tabella A annessa al R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, gli insegnamenti propedeutici della Scuola d'ingegneria sono impartiti da professori di ruolo della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, i quali sono considerati come professori di ruolo anche della Scuola e in tale qualità partecipano ai relativi Consigli.

La designazione di tali professori è fatta dal Consiglio della Scuola. Soltanto in mancanza di professori di ruolo che impartiscano nella Facoltà di scienze gli insegnamenti predetti o insegnamenti affini si può provvedere agli insegnamenti propedeutici mediante incarichi, in conformità dell'art. 44 del presente regolamento.

Art. 22.

Una commissione, costituita di tre professori designati dal Consiglio della Scuola d'ingegneria e di tre professori designati dal Consiglio della Facoltà e presieduta dal Direttore della Scuola, farà le proposte concernenti i singoli insegnamenti propedeutici, stabilirà il modo di coordinare i programmi di insegnamento, le modalità per l'intervento di una rappresentanza del Consiglio della Scuola alle adunanze della Facoltà nelle quali si tratta di provvedere a cattedre dei predetti insegnamenti e la ripartizione tra Facoltà e Scuola delle tasse e sopratasse pagate dagli alunni del primo biennio.

Le proposte di tale commissione saranno sottoposte all'approvazione del Senato accademico dell'Università e del Consiglio della Scuola, uditi, per l'Università, il Consiglio d'amministrazione e la Facoltà di scienze, e per la Scuola, il Consiglio di amministrazione, e verranno inserite negli statuti dell'Università e della Scuola d'ingegneria.

Art. 23.

Nelle Università e Istituti superiori possono costituirsi seminari mediante raggruppamento e coordinamento di insegnamenti tra loro affini o comunque connessi, anche di Facoltà, Scuole o Istituti superiori diversi. Possono esservi aggregati anche liberi docenti, per materie delle quali manchi l'insegnante ufficiale.

I seminari sono diretti da professori di ruolo, eletti dai professori che vi appartengono.

Ai seminari possono inscriversi studenti di qualunque Facoltà o Scuola: ad essi è rilasciato un attestato degli studi compiuti e del profitto dimostrato secondo modalità da determinarsi dal Senato accademico o dal Consiglio della Scuola.

Più particolari norme circa l'odinamento ed il funzionamento dei seminari potranno essere stabilite negli statuti delle Università od Istituti superiori.

Capo IV.

Dei professori ufficiali.

Art. 24.

I posti di ruolo di professore assegnati alle singole Facoltà e Scuole si considerano disponibili, agli effetti dell'art. 16 del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, dalla decorrenza del provvedimento in virtù del quale il titolare è trasferito altrove o cessa per qualsiasi causa dall'ufficio, ovvero dal giorno successivo a quello del decesso del titolare medesimo.

Le Facoltà e Scuole non possono adottare deliberazioni circa il modo di provvedere stabilmente a posti di professore disponibili, se non siano trascorsi venti giorni dalla vacanza dei posti stessi, determinata a norma del comma precedente.

Art. 25.

La Facoltà o Scuola, ove intenda provvedere con nuova nomina, a norma dell'art. 17 comma 1º del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, a posto disponibile di professore, deve in primo luogo deliberare circa la materia al cui insegnamento decide di riservare il posto medesimo.

Viene subito data comunicazione dell'avvenuta deliberazione al Ministero per la pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale*.

Entro il trentesimo giorno da tale pubblicazione, chiunque vi abbia interesse può presentare o trasmettere al Preside della Facoltà o Direttore della Scuola una domanda in carta legale, nella quale siano fornite notizie intorno alla propria operosità scientifica e alla propria carriera didattica, allegandovi il decreto di abilitazione alla libera docenza o un certificato di essa, e, ove lo creda, qualsiasi titolo, documento o pubblicazione.

Il Preside o Direttore, con verbale da lui sottoscritto, accerta quali domande sono pervenute tempestivamente o attesta che non ne è pervenuta alcuna. Nella prima ipotesi, provvede a che le domande medesime, con gli eventuali allegati, siano per venti giorni messe a disposizione di tutti i professori di ruolo appartenenti alla Facoltà o Scuola per opportuna visione; e di ciò fa menzione in calce al predetto verbale.

Trascorso tale periodo di tempo, la Facoltà o Scuola delibera a norma del precitato comma 1º dell'art. 17, proponendo fra coloro che ne hanno fatto domanda o fra altri ch'essa reputi idonei tre liberi docenti della materia o di materia affine.

Art. 26.

Il Ministro, in base alla deliberazione della Facoltà o Scuola di cui al comma 1º dell'articolo precedente, invita il Consiglio Superiore a designare cinque professori o cultori della materia o di materia affine e nomina la commissione di cui al comma 1º dell'art. 17 del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, chiamando a farne parte i primi tre designati quali membri effettivi e gli altri due quali membri supplenti. In caso di legittimo impedimento di un membro effettivo, il Ministro ne dispone la sostituzione con un supplente, secondo l'ordine delle designazioni da parte del Consiglio Superiore.

Qualora vi siano deliberazioni di più Facoltà o Scuole per provvedere a posto disponibile con l'insegnamento della stessa materia, il Consiglio Superiore fa al Ministro la designazione per la nomina di una sola commissione.

Art. 27.

Nei casi di cui al comma 1° dell'art. 17 del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, le deliberazioni della Facoltà o Scuola sono prese col voto della maggioranza assoluta dei professori di ruolo che vi appartengono.

La Facoltà o Scuola è tenuta ad esaminare la posizione scientifica e didattica di tutti coloro che hanno tempestivamente presentato la domanda di cui all'art. 25 comma 3°, e ad esporre, nella motivata relazione con la quale concreta le sue proposte, le ragioni che hanno determinato la sua deliberazione.

Tale relazione è dal Rettore dell'Università o Direttore dell'Istituto trasmessa al Ministero, corredata del verbale, di tutte le domande e di tutti gli altri allegati di cui all'art. 25.

Art. 28.

Il Ministro, ricevuta la motivata relazione di cui al comma 2° dell'articolo precedente, invita ciascun libero docente proposto dalla Facoltà o Scuola a trasmettere entro congruo termine al Ministero:

a) atto di nascita;

b) certificato comprovante ch'egli è cittadino italiano o italiano non regnicolo;

c) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

d) certificati di buona condotta rilasciati dai Sindaci dei Comuni nei quali egli ha avuto la sua residenza durante l'ultimo triennio;

e) notizie sulla propria operosità scientifica e sulla propria carriera didattica, in cinque esemplari;

f) qualsiasi titolo, documento o pubblicazione che il libero docente, qualora non li abbia già inviati alla Facoltà, ritenga utile presentare nel proprio interesse, nel numero di copie che creda più opportuno.

I documenti di cui alle lettere *a*) *b*) *c*) e *d*) debbono essere legalizzati; quelli di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) debbono inoltre essere di data non anteriore di tre mesi a quella della richiesta ministeriale. I liberi docenti che comunque appartengano alla Amministrazione dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti medesimi; debbono invece presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'amministrazione cui appartengono dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Il Ministro, con suo provvedimento definitivo, esclude dall'elenco di liberi docenti proposto dalla Facoltà o Scuola coloro che non risultino forniti dei requisiti di cui all'articolo 115 del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102. Il requisito della regolare condotta può essere accertato dall'Amministrazione, indipendentemente dai documenti di cui alle lettere *c*) e *d*) del comma 1° del presente articolo, con tutti i mezzi che ritenga opportuni.

I liberi docenti proposti dalla Facoltà o Scuola possono rinunziare per iscritto ad ogni effetto della designazione, entro il termine fissato dal Ministro per la trasmissione dei documenti e titoli di cui al presente articolo.

Art. 29.

Il Ministro convoca la commissione e le comunica la motivata relazione della Facoltà o Scuola con allegati il verbale, le domande e tutti i documenti, titoli e pubblicazioni di cui ai precedenti articoli. La commissione può essere convocata in qualunque città il Ministro ritenga più opportuno.

Non può far parte della commissione chi sia parente od affine fino al quarto grado incluso di alcuno dei liberi docenti comunque presi in considerazione dalla Facoltà o Scuola nella sua relazione; nè possono far parte della stessa commissione membri che siano tra loro parenti od affini nel grado suddetto. Coloro che si trovino in tali condizioni debbono darne avviso al Ministro per la loro sostituzione.

Nessuna adunanza è valida ove non siano presenti tutti i commissari; le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Il segretario della commissione redige il verbale di ogni adunanza, che è firmato, seduta stante, da tutti i commissari.

La commissione, tenuto conto della maturità scientifica e dell'attitudine didattica di ciascun libero docente proposto, enuncia, con motivata relazione, il suo apprezzamento, senza tradurlo in valutazione numerica, sui singoli designati dalla Facoltà o Scuola e giudica se tutti o alcuni di essi siano, assolutamente e relativamente allo stato degli studi, meritevoli di coprire la cattedra cui devesi provvedere e, nel caso affermativo, ne stabilisce, non mai alla pari, la graduatoria di merito.

Art. 30.

Il rimborso delle spese di viaggio e le indennità ai componenti le commissioni di cui agli articoli 17 e 19 del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, sono corrisposti nella misura e con le norme stabilite dagli articoli 180 e seguenti del R. decreto 11 novembre 1923 n. 2395.

Art. 31.

La formula del giuramento che deve prestarsi dai professori di ruolo di prima nomina è la seguente:

« Giuro di essere fedele al Re ed ai suoi Reali successori, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di esercitare l'ufficio di insegnante e adempiere tutti i doveri accademici col proposito di formare cittadini operosi, probi e devoti alla Patria ».

Della prestazione del giuramento è redatto apposito verbale che viene trasmesso al Ministero se trattasi di professori appartenenti alle Università di cui alla tabella A annessa al Regio decreto 30 settembre 1923 n. 2102, ed è conservato negli uffici di segreteria se trattisi di professori di Università o Istituti di cui alla tabella B.

I professori delle Università o Istituti di cui all'art. 1 comma 2°, n. 2) del decreto sopra indicato prestano giuramento quando siano trasferiti, in applicazione degli articoli 20 comma 4°, 85 e 139 del decreto medesimo, ad Università o Istituti di cui alle tabelle A e B.

Art. 32.

Ove la Facoltà o Scuola intenda proporre la dispensa dall'ufficio di un professore di ruolo non stabile, in applicazione dell'art. 19 comma 2° del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, deve dare comunicazione all'interessato dei motivi sui quali la proposta si fonda, prefiggendogli un congruo termine, in ogni caso non minore di giorni quindici a decorrre dalla data dell'avvenuta comunicazione, per la eventuale presentazione delle proprie deduzioni.

Decorso tale termine, la Facoltà o Scuola, tenendo presenti anche le deduzioni eventualmente prodotte dall'interessato, delibera in merito alla dispensa e, ove riconosca l'opportunità che il professore sia esonerato dall'ufficio, ne fa motivata proposta al Ministro, trasmettendo a corredo di essa i documenti necessari.

La dispensa dal servizio decorre in ogni caso dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello durante il quale è proposta.

Art. 33.

La procedura per il conseguimento della stabilità, ai sensi dell'art. 19 comma 3° del R. decreto 30 settembre 1923

n. 2102, s'inizia al termine del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto servizio da parte del professore: il conferimento della stabilità ha tuttavia effetto dal giorno successivo a quello in cui il professore stesso ha compiuto il triennio di servizio.

Qualora nel corso del triennio siansi verificate, per qualsiasi causa, interruzioni di servizio, il termine per il conseguimento della stabilità è prorogato di un anno solare per ogni anno, o frazione di anno superiore a due mesi, d'interruzione.

Il Preside della Facoltà o Direttore della Scuola redige una motivata relazione circa l'operosità ed efficacia didattica del professore durante il triennio e circa il modo col quale egli ha adempiuto in genere ai suoi doveri accademici nel medesimo periodo di tempo.

Il Ministro invita il professore a trasmettere al Ministero, entro congruo termine, un esposto in carta libera circa la sua operosità scientifica con particolare riguardo a quella svolta successivamente alla sua nomina e tutti i titoli, documenti e pubblicazioni che ritenga utili presentare nel suo interesse.

Per la designazione, per la nomina e per i lavori della commissione di cui al precitato art. 19 comma 3° valgono le norme stabilite dal presente regolamento in ordine alle commissioni pel giudizio di merito nei casi di nuova nomina.

Nel caso che all'atto del giudizio di merito si trovi già costituita altra commissione per la stessa materia, sia per nuova nomina di un professore di ruolo, sia per conferimento di stabilità, il giudizio di merito può essere dal Ministro deferito alla commissione stessa.

Il Ministro comunica alla commissione la motivata relazione e tutti i documenti, titoli e pubblicazioni di cui ai commi 3° e 4° del presente articolo.

La commissione concreta il suo giudizio in una motivata relazione da rassegnarsi al Ministro.

Art. 34.

Ove il giudizio della commissione sia sfavorevole, il Ministro trasmette gli atti al Consiglio Superiore, che si pronunzia sulla opportuntà di mantenere in servizio per altri due anni solari il professore con la qualifica di non stabile.

Al termine di tale biennio, si inizia e svolge la stessa procedura prevista dall'articolo precedente. Tuttavia la commissione dev'essere costituita di persone diverse da quelle che hanno fatto parte della commissione nominata al termine del triennio.

Qualora anche il giudizio della nuova commissione sia sfavorevole, il professore viene dispensato dal servizio con decreto del Ministro.

Art. 35.

I comandi di professori di ruolo ad altri uffici non possono aver durata maggiore dell'anno accademico e sono in ogni tempo revocabili, nelle stesse forme con le quali vengono disposti, quando le esigenze dell'insegnamento lo richiedano.

In casi eccezionali e per gravi ragioni di pubblico servizio il comando può essere rinnovato.

Di ogni comando consentito e di ogni revoca disposta il Rettore o Direttore deve dare immediata notizia al Ministero, indicandone i motivi.

Art. 36.

I professori che desiderano ottenere l'autorizzazione a risiedere in località diversa da quella in cui esercitano l'insegnamento debbono farne domanda al Rettore o Direttore, esponendone le ragioni. Il Rettore o Direttore provvede sulla domanda, udito il parere del Preside della Facoltà o Direttore della Scuola.

L'autorizzazione non può essere accordata se non quando trattisi di località non lontana dalla sede dell'Università o dell'Istituto e a condizione che il Preside o Direttore assicuri sotto la sua responsabilità essere ciò conciliabile col pieno e regolare adempimento dei doveri dell'insegnante.

Art. 37.

I professori di ruolo non possono assumere incarichi d'insegnamento in istituti d'istruzione della città ove ha sede l'Università o Istituto superiore, o fuori di essa, senza il previo consenso del Rettore o Direttore, su conforme parere della Facoltà o Scuola a cui appartengono.

Art. 38.

Il professore non può mutare l'orario scolastico senza averne avuta l'autorizzazione dal Rettore o Direttore, udita la Facoltà o Scuola.

Quando, per motivi di salute o per altro legittimo impedimento, egli non possa tenere la lezione o esercitazione, deve informarne il Rettore o Direttore in tempo utile perchè gli studenti ne siano avvertiti.

Art. 39.

Ciascun professore, sia di ruolo sia incaricato, e ciascun libero docente deve tenere per ogni corso un registro nel quale nota giorno per giorno l'argomento della lezione o esercitazione tenuta, apponendovi la firma.

Questo registro, munito del visto del Preside della Facoltà o del Direttore della Scuola, deve essere, alla fine delle lezioni o ad ogni richiesta del Rettore o Direttore, consegnato alla segreteria dell'Università o Istituto.

Esso è ostensibile ad ogni richiesta del Preside, del Rettore o Direttore e viene consegnato alla segreteria dell'Università o Istituto alla chiusura dei corsi.

Art. 40.

Agli aumenti di stipendi si provvede con foglio d'ordine mensile, che viene pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero a norma dell'art. 58 del R. decreto 30 settembre 1922 n. 1290.

Art. 41.

La corresponsione ai professori di ruolo dell'indennità accademica nei casi previsti dall'art. 3 del R. decreto 6 dicembre 1923 n. 2656 è subordinata alla corresponsione dello stipendio.

Nei casi in cui viene ridotto lo stipendio è ridotta, nella stessa proporzione e per lo stesso periodo di tempo, l'indennità accademica.

Art. 42.

Nei casi e agli effetti di cui all'art. 34 comma 2° del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, i professori debbono comprovare, mediante attestazione rilasciata dal Rettore o Direttore, di aver effettivamente iniziato il corso delle lezioni.

Art. 43.

Il Ministro, ove intenda promuovere la dispensa dal servizio di un professore di ruolo a norma dell'art. 34 comma ultimo del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, deve notificarne i motivi all'interessato per il tramite del Rettore dell'Uni-

versità o Direttore dell'Istituto, cui il professore stesso appartiene.

Quest'ultimo, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della notificazione ministeriale, può presentare al Consiglio Superiore le proprie deduzioni pel tramite del Ministero.

Art. 44.

Gli incarichi possono avere durata e modalità diverse secondo la natura e i fini dell'insegnamento. Non possono in nessun caso essere conferiti per periodo di tempo superiore all'anno scolastico; possono tuttavia essere confermati nell'anno successivo.

Gli incarichi possono conferirsi secondo l'ordine seguente:

a) a liberi docenti della materia o di materie affini;

b) a coloro che per opere, lavori, uffici o insegnamenti tenuti siano di riconosciuta competenza nella materia che forma oggetto dell'incarico;

c) a professori di ruolo di altra Facoltà o Scuola.

Entro ciascuna delle predette categorie la designazione è fatta seguendo il criterio della maggiore competenza nella materia che forma oggetto dell'incarico, tenuto conto delle pubblicazioni e di ogni altro titolo.

Non possono conferirsi incarichi a coloro che abbiano compiuto il 75° anno di età.

Alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione relative al conferimento d'incarichi di insegnamento provvede il Rettore o Direttore con suo decreto.

Art. 45.

Per il conferimento di supplenze, a norma dell'art. 37 del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, non è obbligatorio seguire l'ordine di preferenza tra le categorie di persone indicate nel comma 2° del precedente articolo.

Per gli insegnamenti ai quali sono annessi gabinetti, istituti, cliniche, laboratori e simili, i professori possono essere sostituiti, durante le loro assenze e per delegazione dei professori stessi, da uno o più aiuti o assistenti addetti alla cattedra, secondo la natura e l'estensione della materia d'insegnamento.

La direzione temporanea del gabinetto, istituto, clinica o laboratorio, è affidata a quello tra gli aiuti od assistenti che viene designato dal Direttore sotto la propria responsabilità.

Il conferimento di supplenze per periodo di tempo presunto o accertato superiore a quello indicato dall'art. 37 ha luogo secondo le norme dell'art. 35 del precitato decreto e del precedente articolo del presente regolamento.

I congedi ai professori, non eccedenti annualmente la durata di un mese, sono concessi dal Rettore o Direttore.

Art. 46.

Il procedimento disciplinare a carico d'un professore s'inizia con la comunicazione all'interessato, fatta dal Ministro, degli addebiti e delle prove raccolte.

L'incolpato ha quindici giorni di tempo dalla data dell'avvenuta comunicazione per presentare le sue difese.

Art. 47.

L'incolpato deve dichiarare per iscritto di aver ricevuto comunicazione dei capi di accusa e delle prove raccolte e di aver preso cognizione del termine assegnatogli per la difesa. Di tale dichiarazione, come dell'eventuale rifiuto del professore a rilasciarla, il Rettore o Direttore deve dar subito notizia al Ministero.

È in facoltà dell'incolpato di rinunziare al termine, purchè lo dichiari espressamente per iscritto.

Art. 48.

Comunicati i capi d'accusa all'interessato, il Ministro invita la Facoltà o Scuola, cui questo appartiene, ad eleggere i due delegati di cui all'art. 29 comma 3° del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102.

Prendono parte all'adunanza tutti i professori di ruolo. La votazione ha luogo a schede segrete e sono eletti i due professori stabili che conseguano la maggioranza assoluta dei suffragi dei presenti.

Gli eletti dalla Facoltà o Scuola non possono ricusare di partecipare alle adunanze del Consiglio Superiore nelle quali si svolge il procedimento disciplinare, se non per motivi della cui legittimità decide il Ministro.

Art. 49.

Trascorso il termine stabilito dall'art. 46 o pervenuta la dichiarazione di rinunzia di cui all'art. 47, il Vice presidente del Consiglio Superiore, su richiesta del Ministro, fissa la data dell'adunanza nella quale si deve procedere al giudizio.

Del giorno dell'adunanza è data notizia ai due delegati della Facoltà o Scuola ed all'interessato il quale può intervenirvi.

Art. 50.

L'accusa avanti al Consiglio Superiore è sostenuta da persona a ciò espressamente delegata dal Ministro caso per caso.

Nel giorno fissato per la discussione l'incolpato, se presente, è ammesso nell'aula del Consiglio. Il delegato del Ministro dà lettura dei capi d'accusa, quindi l'incolpato espone le sue difese, con facoltà di presentare tutti quei documenti che ritenga opportuno produrre nel suo interesse.

Il delegato del Ministro, udite le difese, alle quali può contrapporre le sue osservazioni, formula le sue conclusioni e fa la richiesta della punizione disciplinare.

All'incolpato è riservata per ultimo la parola.

Ogni membro del Consiglio può rivolgere domande tanto al delegato del Ministro quanto all'incolpato.

Se l'incolpato non intervenga personalmente, alla lettura dei capi d'accusa segue quella delle difese da lui inviate per iscritto. Se nessuna difesa egli abbia inviato, può proseguirsi il giudizio quando risulti che siano state adempiute le prescrizioni degli articoli antecedenti. Di tale adempimento deve farsi espressa menzione nel processo verbale.

Art. 51.

Licenziato l'incolpato e ritiratosi dall'aula il delegato del Ministro, il Consiglio procede alla discussione e alla deliberazione.

Qualora riconosca provati i fatti dedotti nei capi d'accusa e ritenga che essi costituiscano infrazioni disciplinari a norma degli articoli 27 e 29 del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, se esistano più proposte di punizione, il presidente mette ai voti la proposta di maggior grado, e successivamente quelle di grado minore. Eguale procedimento si segue nella determinazione della durata della punizione.

Art. 52.

Il parere del Consiglio deve contenere l'indicazione sommaria, ma precisa, dei fatti di cui esso ritenga responsabile il professore, la dichiarazione che sono state osservate le disposizioni degli articoli precedenti, il grado e la durata della punizione proposta.

Art. 53.

Qualora il Consiglio, prima di formulare il suo parere si pronunzi per l'opportunità di eseguire un'inchiesta, questa non può

essere affidata a persone che abbiano eseguito inchieste precedenti o riferito su fatti che siano stati fondamento degli addebiti.

Chi sia incaricato dell'inchiesta deve raccogliere tutti gli elementi che possano condurre all'accertamento della verità, sulla base degli addebiti, delle prove raccolte, delle giustificazioni addotte dall'incolpato.

Art. 54.

Quando dall'inchiesta risultino nuovi addebiti o emergano a carico dell'incolpato nuovi fatti o nuove prove, il Ministero modifica i capi d'accusa o li integra con un supplemento. I nuovi capi d'accusa o il supplemento debbono essere comunicati all'incolpato nelle forme prescritte negli articoli precedenti.

CAPO V.

Dell'insegnamento a titolo privato.

Art. 55.

Chi aspira a conseguire la libera docenza deve rivolgere istanza al Ministro in carta legale indicando la materia al cui insegnamento intende essere abilitato.

La libera docenza può essere concessa per qualsiasi disciplina anche se non vi corrisponda un insegnamento ufficiale nell'ordinamento didattico delle Università e degli Istituti superiori.

La domanda deve essere corredata dei documenti indicati nell'art. 28 e dei titoli di qualsiasi genere che il candidato intenda sottoporre al giudizio della commissione. I documenti di cui alle lettere *a*) *b*) *c*) e *d*) debbono essere legalizzate; quelli di cui alle lettere *b*) *c*) e *d*) debbono inoltre essere di data non anteriore di tre mesi a quella della domanda. I titoli scientifici debbono essere pubblicati per le stampe.

Coloro che, all'atto della presentazione della domanda, comunque appartengano all'Amministrazione dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui al precitato articolo 28; debbono invece produrre l'attestazione indicata nell'articolo medesimo.

Art. 56.

Nel *Bollettino Ufficiale* è data notizia del termine entro il quale gli aspiranti alla libera docenza debbono far pervenire al Ministero le loro domande.

Il Ministero comunica le domande al Consiglio Superiore, il quale, raggruppatele a seconda delle materie, designa i membri che devono costituire le singole commissioni giudicatrici. Oltre ai tre commissari indicati dall'art. 40 del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, il Consiglio designa due commissari supplenti che sono chiamati, secondo l'ordine della designazione, a sostituire coloro che, per giustificati motivi, non possano partecipare alle adunanze della commissione.

Le commissioni si riuniscono, di regola, in Roma una volta all'anno nel mese di maggio o giugno. È tuttavia in facoltà del Ministro di convocarle anche altrove presso Università o Istituti superiori del Regno.

Prima della riunione delle commissioni il Ministero invita i candidati a depositare presso il cassiere del Ministero medesimo la somma che, tenuto conto del numero dei candidati che dovranno esser giudicati dalla stessa commissione, si presume possa essere addebitata a ciascuno di essi per le spese di cui all'ultimo comma del citato art. 40 Sarà resituita la eventuale residua parte della somma depositata che non sia stata spesa.

Ai commissari spettano il rimborso delle spese di viaggio e le indennità a norma dell'art. 30 del presente regolamento.

Art. 57.

Le commissioni decidono preliminarmente circa l'ammissione al giudizio di coloro che trovansi nelle condizioni previste dall'art. 39 lett. *a*) seconda parte del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102.

Riconosciuta l'ammissibilità delle domande, le commissioni determinano caso per caso l'ordine da seguire nelle prove di cui alla lett. *b*) dell'art. 39 predetto, la durata e le modalità di esse. Tutte le prove sono pubbliche; il tema per la prova didattica deve essere assegnato 24 ore prima dello svolgimento della prova stessa.

Le adunanze della commissione non sono valide se non siano presenti tutti i componenti di essa.

Di tutte le operazioni relative a ciascun candidato è redatto processo verbale.

La commissione deve inoltre concretare in una motivata relazione il suo giudizio sul valore del candidato e sulla sua maturità a conseguire la libera docenza cui aspira. Contro il giudizio di essa non è ammesso ricorso nel merito.

Se le conclusioni della commissione favorevoli alla concessione dell'abilitazione siano prese a semplice maggioranza, il Ministro rimette gli atti al Consiglio Superiore per il giudizio definitivo.

Il candidato, il quale non sia proposto per l'abilitazione cui aspira, non può ripresentare la domanda per la stessa materia se non sia trascorso un biennio dalla data del giudizio della commissione sulla prima domanda, ovvero del giudizio del Consiglio Superiore di cui al comma precedente.

Art. 58.

L'emanazione del decreto di abilitazione è subordinata al pagamento della tassa stabilita dalla tabella F annessa al R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102 per il conferimento della libera docenza.

Chi, avendo conseguito una libera docenza, intenda esercitarla presso una Facoltà o Scuola o un Istituto superiore, a norma dell'art. 42 comma 1° del decreto sopra indicato, deve darne comunicazione per iscritto al Rettore dell'Università o Direttore dell'Istituto almeno un mese prima dell'inizio dell'anno accademico, depositando il decreto di abilitazione e presentando la quietanza del pagamento della tassa per l'esercizio della libera docenza.

Egli deve presentare inoltre il programma del corso che si propone di svolgere e, se trattisi di insegnamento che richieda il sussidio di musei, laboratori o cliniche, dimostrare di poter disporre dei mezzi necessari.

Art. 59.

Il Consiglio di Facoltà o Scuola, prima che si inizi l'anno accademico, accertato che il libero docente non sia decaduto dall'abilitazione ai sensi dell'articolo 46 del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, esamina se il programma che il docente intende svolgere risponda alla materia per la quale fu conseguita l'abilitazione e se i mezzi dimostrativi di cui egli può disporre siano sufficienti per l'insegnamento.

Il Consiglio cura il coordinamento del programma con quelli degli altri insegnanti a titolo privato e dei professori ufficiali, a norma dell'art. 24 del decreto sopra citato. Il libero docente è tenuto ad apportare al suo programma quelle modificazioni, che, per tale coordinamento, il Consiglio creda necessarie. Contro la deliberazione della Facoltà o Scuola il libero docente può ricorrere al Rettore o Direttore che decide su conforme parere del Senato accademico entro 10 giorni.

Le disposizioni del 2° e 3° comma del precedente articolo e quelle del presente articolo valgono in quanto applicabili anche

per coloro che possono tenere corsi a titolo privato a norma delle lettere a) e b) dell'art. 38 del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, escluso per i professori di cui alla lettera a) l'obbligo del pagamento della tassa d'esercizio.

Art. 60.

Lo statuto di ogni Università o Istituto superiore, in relazione all'ordinamento didattico stabilito per ogni Facoltà o Scuola, determina i criteri in base ai quali ai corsi che i liberi docenti si propongono di svolgere possa o meno riconoscersi, per gli studenti che vi si inscrivono, valore legale agli effetti della loro carriera scolastica.

I corsi che, anno per anno, vengono compresi in tale categoria diconsi pareggiati: la relativa designazione è fatta con deliberazione della Facoltà o Scuola.

Art. 61.

Il libero docente ha verso gli studenti inscritti al suo corso gli stessi diritti dei professori ufficiali e le autorità universitarie debbono tutelarlo nell'esercizio di essi.

Egli è soggetto alla disciplina accademica sotto la vigilanza delle competenti autorità.

Art. 62.

L'insegnamento a titolo privato è impartito, di regola, nei locali delle Università e degli istituti dipendenti. Tuttavia il Rettore o Direttore, in casi particolari, udito il Consiglio della Facoltà o Scuola, può autorizzare il libero docente a tenere il corso fuori dei locali universitari. Anche in questo caso le autorità accademiche possono accedere ai corsi a titolo privato, i quali restano soggetti alla giurisdizione disciplinare di dette autorità.

Art. 63.

Nello stabilire la tassa che gli studenti debbono corrispondere ai liberi docenti a norma dell'art. 44 comma 1° del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, il Consiglio della Facoltà o Scuola ed il Senato accademico devono tenere specialmente conto delle particolari condizioni ed esigenze dell'insegnamento nelle Facoltà o Scuole medesime in relazione alla materia che l'insegnante a titolo privato ha chiesto di svolgere.

L'ammontare annuo della tassa non può essere inferiore a L. 5 nè superiore a L. 20 per ogni ora settimanale di lezione.

La relativa deliberazione deve essere comunicata al docente interessato, che può presentare reclamo al Senato accademico o al Consiglio della Scuola circa la misura della tassa stabilita per il suo corso.

È in facoltà del docente, col consenso della Facoltà o Scuola, di tenere il suo corso a titolo gratuito.

Art. 64.

Della tassa d'inscrizione a ciascun corso, determinata a norma dell'articolo precedente, è data notizia con affissione all'albo dell'Università o Istituto prima dell'inizio dell'anno accademico.

La tassa è versata dallo studente alla cassa dell'Università o Istituto, che ne rilascia ricevuta, all'atto della domanda di inscrizione al corso.

La liquidazione di quanto spetta all'insegnante è fatta alla fine dell'anno accademico dalla segreteria dell'Università o Istituto in base al numero delle inscrizioni ed il relativo pagamento al docente è affettuato dalla cassa dell'Università o Istituto.

Il Rettore o Direttore, udita la Facoltà o Scuola, può disporre che l'ammontare complessivo delle tasse d'inscrizione non sia totalmente o parzialmente corrisposto al docente che abbia tenuto durante l'anno scolastico un numero di lezioni giudicato insufficiente. In tal caso l'intera somma o la residua parte di essa è versata all'Opera dell'Università o Istituto.

Art. 65.

All'inizio di ogni anno accademico, il Rettore dell'Università, udito il Preside della Facoltà o il Direttore della Scuola, ovvero il Direttore dell'Istituto superiore procede alla scelta dei due rappresentanti dei liberi docenti che sono chiamati a partecipare alle adunanze del Consiglio di Facoltà o Scuola, a norma dell'art. 12 comma 2° del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102 e dell'art. 10 comma 4° del presente regolamento.

Art. 66.

Il procedimento disciplinare a carico di un libero docente nei casi previsti dall'art. 45 comma 4° del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, s'inizia con la comunicazione all'interessato, fatta dal Ministro, degli addebiti e delle prove raccolte. L'incolpato può presentare le sue difese entro 15 giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione.

Trascorso detto termine, gli atti sono trasmessi alla Giunta del Consiglio superiore che stabilisce il giorno in cui deve svolgersi il procedimento disciplinare. Del giorno dell'adunanza è data notizia all'interessato, affinchè egli possa, ove creda, presentarsi per esporre a voce le sue difese.

Per lo svolgimento del procedimento disciplinare avanti la Giunta del Consiglio superiore si segue la procedura degli articoli 50 e seguenti del presente regolamento.

Capo VI.

Degli studenti, degli esami e delle tasse.

Art. 67.

Chi aspira ad ottenere l'immatricolazione in una Università o Istituto superiore deve presentare domanda in carta legale al Rettore o Direttore indicando:

a) nome dei genitori;
b) luogo di nascita;
c) residenza della famiglia;
d) abitazione dello studente nella città, sede dell'Università o Istituto;
e) Facoltà o Scuola a cui intende inscriversi.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

1) certificato di nascita, debitamente legalizzato;
2) diploma di maturità;
3) quietanze del pagamento della tassa d'immatricolazione, della prima rata della tassa annuale d'inscrizione e della prima rata della sopratassa annuale per esami di profitto.

La domanda d'inscrizione agli anni di corso successivi al primo deve essere corredata delle quietanze del pagamento della prima rata della tassa annuale d'inscrizione e della prima rata della sopratassa annuale per esami di profitto.

Art. 68.

La domanda d'immatricolazione e d'inscrizione agli anni di corso deve essere presentata tra il 1° agosto e il 5 novembre.

Il Rettore o Direttore può consentire, per giustificati motivi, l'immatricolazione o l'inscrizione non oltre il 30 novembre.

Art. 69.

All'atto dell'immatricolazione viene rilasciata allo studente una tessera, che vale per l'intero corso universitario.

La tessera contiene le generalità dello studente e l'indicazione della Facoltà o Scuola cui è inscritto: reca la fotografia dello studente, bollata col timbro a secco dell'Università o Istituto superiore, ed è munita della firma del Rettore o Direttore e del capo della segreteria.

Art. 70.

La segreteria tiene al corrente il registro della carriera scolastica degli studenti e forma per ogni corso d'insegnamento, a titolo ufficiale o privato, l'elenco degli studenti che vi sono inscritti.

Ciascun professore ha diritto di esaminare in ogni tempo l'elenco dei propri inscritti e di farsene rilasciare copia.

Art. 71.

I professori ufficiali e i liberi docenti si accertano della assiduità, diligenza e profitto degli studenti nel modo che credono più opportuno.

Agli studenti, che abbiano mancato di assiduità o diligenza, può essere negata, per deliberazione del Consiglio di Facoltà o Scuola, su motivata proposta del professore ufficiale o libero docente, l'ammissione all'esame di profitto per il gruppo di materie per le quali si sia accertata la negligenza.

Il Rettore o Direttore rende esecutiva la deliberazione della Facoltà o Scuola con provvedimento definitivo: la segreteria ne prende nota nel registro della carriera scolastica dell'interessato.

Art. 72.

Lo studente può chiedere il congedo con domanda al Rettore o Direttore. Questi trasmette il foglio di congedo contenente la copia conforme della carriera scolastica dell'interessato al Rettore o Direttore dell'Università o Istituto cui lo studente ha dichiarato volersi trasferire.

Il Rettore o Direttore dell'Università o dell'Istituto, ove lo studente si trasferisce, provvede alla determinazione dell'ulteriore svolgimento della carriera scolastica, udito il parere del Consiglio della Facoltà o Scuola competente, e ne dà notizia all'interessato, che può esperimentare il ricorso ammesso dall'art. 50 comma 2° del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102.

Chi ha fatto passaggio ad altra Università o Istituto non può far ritorno presso l'Università o Istituto di provenienza se non sia trascorso l'anno accademico durante il quale ha avuto luogo il trasferimento.

Art. 73.

Lo studente può in qualunque anno di corso passare da una ad altra Facoltà o Scuola della stessa Università o Istituto sotto le condizioni che sono determinate dallo statuto di ogni Università o Istituto.

Ove detto passaggio avvenga contemporaneamente al trasferimento da altra Università o Istituto o da Istituto superiore di grado universitario non dipendente dal Ministero della P. I., valgono le norme di cui al precedente articolo.

In ogni caso lo studente deve possedere il titolo prescritto per la inscrizione alla nuova Facoltà o Scuola, e la complessiva durata degli studi, tenuto conto degli anni già seguiti nella Facoltà o Scuola di provenienza, non può essere inferiore a quella prescritta per la Facoltà o Scuola nella quale lo studente medesimo fa passaggio.

Art. 74.

Gli stranieri, gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, ove intendano giovarsi delle disposizioni di cui all'art. 51 comma 1° del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, debbono presentare al Rettore dell'Università o Direttore dell'Istituto:

a) domanda d'immatricolazione e d'inscrizione alla Facoltà o Scuola per l'anno di corso cui aspirano;

b) documenti comprovanti gli studi secondari compiuti all'estero e gli studi eventualmente compiuti e gli esami sostenuti presso Università o Istituti superiori esteri;

c) un esposto documentato contenente esatte informazioni circa la natura e il valore degli studi compiuti e dei titoli conseguiti all'estero;

d) qualsiasi altro titolo o documento che credano utile presentare nel loro interesse.

Gli stranieri e gl'italiani non regnicoli debbono inoltre comprovare tale loro condizione; gli italiani residenti all'estero fornire la documentata dimostrazione della necessità, per apprezzabili ragioni, della loro residenza all'estero.

Per quanto concerne la determinazione dell'anno di corso cui gli studenti possono essere inscritti si applica, in relazione agli anni di corso seguiti presso Università o Istituti superiori esteri, il disposto del comma ultimo dell'articolo precedente.

Il Rettore o Direttore rende esecutiva con provvedimento definitivo la deliberazione del Senato accademico o del Consiglio della Scuola. Con tale deliberazione si provvede anche alla determinazione dell'ulteriore svolgimento della carriera scolastica dell'interessato.

Nei casi di cui all'art. 51 comma ultimo del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102 valgono le disposizioni del presente articolo, salvo che gli interessati, con i documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del comma 1° debbono presentare domanda diretta al conseguimento del fine cui aspirano, e il titolo accademico originale ottenuto presso Università o Istituti superiori esteri.

Art. 75.

Gli studenti che provengano da Università o Istituti superiori esteri e intendano frequentare uno o più corsi in Università o Istituto superiore italiani, possono ottenere l'inscrizione a corsi singoli, presentando soltanto il libretto o altro documento dell'Università o Istituto da cui provengono.

Gli studenti inscritti a corsi singoli, in base al presente articolo, possono ottenere un certificato degli studi compiuti e, in seguito a prove di esami determinate dal Consiglio di Facoltà o Scuola, anche un attestato speciale del profitto riportato.

Art. 76.

Gli studenti, i quali, dopo aver compiuto tutti gli anni di studio prescritti per le singole lauree o diplomi e aver presa regolare inscrizione a tutti i singoli corsi, non abbiano conseguito il titolo accademico al quale aspirano, non hanno ulteriori obblighi d'inscrizione ai corsi.

Art. 77.

Gli studenti non possono tenere adunanze entro i locali e stabilimenti delle Università e Istituti, senza preventiva autorizzazione del Rettore o Direttore.

In caso di disordini il Rettore o Direttore può prendere accordi con l'autorità politica per ristabilire la disciplina, ove siano insufficienti gli altri mezzi a sua disposizione.

Se i disordini riguardano una intera Facoltà o Scuola o l'Università o Istituto superiore nel suo complesso, il Ministro

può ordinare la temporanea chiusura dell'Università o Istituto. Tale facoltà spetta anche, in casi gravi od urgenti, al Rettore o Direttore, che provvede, udito il Senato accademico o il Consiglio della Scuola, e ne riferisce immediatamente al Ministro.

Il Rettore o Direttore, nei casi di cui al precedente comma, può infliggere agli studenti promotori o comunque responsabili dei disordini stessi quella delle pene disciplinari previste dallo statuto, che egli ritenga adeguata alla gravità delle responsabilità in cui sono incorsi.

Art. 78.

Presso ogni Università o Istituto è stabilita, agli effetti dell'art. 53 del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, la seguente gerarchia tra gli impiegati di amministrazione (escluso il personale di ragioneria e d'ordine) e il personale subalterno:

1) direttore della segreteria o impiegato incaricato delle funzioni direttive; in caso di sua assenza o impedimento, il più elevato in grado, e a parità di grado il più anziano degli impiegati di cui al n. 2);

2) personale di amministrazione, secondo il grado o la qualifica;

3) personale subalterno, qualunque ne sia la qualifica.

Entro i locali e stabilimenti dell'Università o Istituto gli impiegati ed agenti indicati nel presente articolo si considerano permanentemente in servizio ai fini di cui agli articoli 79 e 80.

Art. 79.

Il direttore o capo della segreteria deve, secondo le istruzioni del Rettore o Direttore, impartire al personale posto alla sua dipendenza gerarchica le opportune disposizioni dirette ad assicurare l'ordine e la disciplina entro i locali e stabilimenti dell'Università o Istituto e a prevenire, e occorrendo reprimere, ogni tentativo od atto inteso a interrompere o turbare l'ordine o la continuità o regolarità dei corsi e ad arrecare danneggiamenti agli immobili e al materiale di qualsiasi natura appartenente all'Università o Istituto.

Art. 80.

Gli impiegati di cui all'art. 78 hanno facoltà e dovere:

a) di intervenire, ottemperando all'ordine dei superiori gerarchici o di propria iniziativa, secondo le circostanze, in tutti i casi previsti dall'articolo precedente e ai fini ivi indicati;

b) di elevare verbali a carico di chiunque li offenda o minacci ovvero commetta o tenti di commettere atti previsti dall'articolo medesimo.

Gli impiegati ed agenti debbono immediatamente consegnare i verbali di cui alla lett. *b*) al direttore o capo della segreteria e fargli particolareggiato rapporto di quanto ritengano utile nell'interesse dell'ordine e della disciplina.

Il direttore o capo della segreteria a sua volta consegna i verbali e riferisce al Rettore o Direttore, cui spetta di adottare i provvedimenti che giudichi del caso, secondo la qualità delle persone e la natura degli atti o tentativi ad esse ascritti.

Ove il Rettore o Direttore, per la gravità dei fatti, ritenga di dover fare denunzia all'autorità giudiziaria, ai verbali redatti dagli impiegati ed agenti posti alla sua dipendenza viene riconosciuto, a tutti gli effetti, lo stesso valore attribuito ai verbali redatti dagli ufficiali ed agenti della pubblica forza.

Art. 81.

Gli impiegati ed agenti i quali entro i locali e stabilimenti delle Università o Istituti vengano meno all'obbedienza rispetto al Rettore o Direttore e ai superiori gerarchici o ai doveri indicati nell'art. 80 ovvero, nell'esercizio delle attribuzioni loro demandate, commettano abusi di qualsiasi natura a danno di studenti o altre persone, sono passibili di punizioni disciplinari adeguate alla mancanza e ai casi e alle circostanze in cui la mancanza stessa è stata commessa.

Tali punizioni sono in ogni caso inflitte osservando le norme di carattere disciplinare stabilite per ciascuna categoria.

Art. 82.

Gli esami presso le Università e gli Istituti sono:

a) di profitto per gruppi di materie;

b) di laurea o diploma.

Gli esami di profitto debbono essere ordinati in modo da accertare la maturità intellettuale del candidato e la sua preparazione organica nel gruppo di materie sulle quali verte l'esame, senza limitarsi alle nozioni impartite dai professori nei corsi cui lo studente è stato inscritto.

La stessa norma vale per quanto concerne l'ordinamento degli esami di laurea e diploma.

Art. 83.

Gli esami di profitto e quelli di laurea e diploma hanno luogo, di regola, alla chiusura annuale dei corsi.

Possono tuttavia tenersi esami sia di profitto sia di laurea e diploma in qualsiasi epoca dell'anno scolastico, secondo quanto viene, caso per caso, stabilito dal Rettore o Direttore su proposta dei Consigli di Facoltà o Scuola, tenendo particolarmente conto dell'esigenza di non interrompere o turbare il normale svolgimento dei corsi e degli studi.

Debbono, in ogni caso, essere osservati l'ordine degli esami e le limitazioni per il passaggio da uno ad altro corso, che siano stabilite negli statuti delle singole Università e dei singoli Istituti superiori, a norma dell'art. 49 del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102.

In nessun caso può consentirsi che uno studente si presenti allo stesso esame di profitto o di laurea o diploma più di due volte nello stesso anno accademico.

Art. 84.

Nessuno può presentarsi all'esame di laurea o diploma se non sia stato regolarmente inscritto per tanti anni quanti sono stabiliti per la durata del corso degli studi nella Facoltà o Scuola di cui trattasi.

Art. 85.

Gli studenti, per essere ammessi agli esami di profitto e a quello di laurea o di diploma, debbono essere in regola col pagamento delle tasse e delle sopratasse.

Art. 86.

Lo statuto di ogni Università o Istituto superiore, in relazione all'ordinamento didattico e alle modalità degli esami di profitto da stabilirsi a norma dell'art. 49 del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, determina il numero dei componenti le relative commissioni esaminatrici.

I commissari debbono, di regola, rivestire la qualità di professori ufficiali delle materie comprese nel gruppo su cui verte l'esame o di alcune di esse; almeno uno dei commissari è scelto tra i liberi docenti o tra cultori delle materie medesime. Le singole commissioni sono nominate dal Preside della Facoltà o Direttore della Scuola, che ne designa il presidente.

Le commissioni per gli esami di laurea o diploma possono essere costituite di un numero di membri variabile da 7 a 11,

che, di regola, debbono rivestire la qualità di professori ufficiali; è chiamato a farne parte almeno un libero docente. Le commissioni sono nominate dal Rettore dell'Università o Direttore dell'Istituto, udito, per le Università, il Preside della Facoltà o il Direttore della Scuola, e presiedute dai Presidi o Direttori rispettivi.

Lo statuto determina inoltre le modalità per il funzionamento delle commissioni per esami di profitto, di laurea e di diploma.

Art. 87.

Tutti gli esami di profitto, di laurea e di diploma sono pubblici.

Ogni membro delle commissioni esaminatrici dispone di 10 punti.

Il voto di semplice idoneità è indicato con sei decimi del totale dei punti di cui la commissione dispone. Lo studente è approvato a pieni voti legali se ottiene i nove decimi dei punti; con pieni voti assoluti se consegue la totalità dei punti.

In caso di pieni voti assoluti, la commissione può concedere la lode, che deve essere deliberata all'unanimità.

Lo studente che si ritiri durante un esame è considerato riprovato.

Art. 88.

Le lauree e i diplomi, conferiti dalle Università e dagli Istituti superiori, vengono rilasciati, in nome del Re, dal Rettore o Direttore e debbono essere sottoscritti anche dal Preside della Facoltà o dal Direttore della Scuola e dal capo della segreteria.

Nelle lauree e nei diplomi sono indicati i voti conseguiti nel relativo esame, con speciale menzione della lode, ove questa sia stata concessa.

Art. 89.

A coloro che hanno conseguito una laurea, e ad essi soltanto, compete la qualifica accademica di dottore.

Le qualifiche di carattere professionale spettano esclusivamente a coloro che, avendo superato gli esami di Stato, hanno ottenuto l'inscrizione nei relativi albi.

Art. 90.

Tutti i certificati, attestazioni, copie, estratti e altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti debbono essere rilasciati in conformità della legge sul bollo e debbono essere sottoscritti dal Rettore o Direttore e dal capo della segreteria.

Art. 91.

I diritti di segreteria di cui all'art. 60 del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102 e all'annessa tabella H si pagano alla cassa universitaria e sono interamente devoluti al bilancio dell'Università o Istituto.

Art. 92.

Le tasse d'immatricolazione e d'inscrizione e le sopratasse per esami di profitto e per quelli di laurea e diploma si pagano alla cassa dell'Università o Istituto. Le tasse di laurea e diploma si pagano con cartolina vaglia intestata al procuratore del registro della città ove ha sede l'Università o Istituto.

Lo studente può ripartire il pagamento della tassa annuale di inscrizione in quattro rate bimestrali anticipate: egli deve versare la seconda, terza e quarta rata rispettivamente non oltre la fine dei mesi di gennaio, marzo e maggio. Può inoltre ripartire il pagamento della sopratassa per esami di profitto in due rate anticipate: la seconda deve essere versata non oltre la fine del mese di marzo.

La sopratassa per gli esami di profitto vale per il solo anno accademico nel quale è pagata; la sopratassa per l'esame di laurea o diploma deve essere nuovamente pagata ogni qualvolta il candidato si ripresenti all'esame medesimo.

Art. 93.

Chi non sia in regola col pagamento delle tasse e sopratasse non può ottenere alcun certificato relativo alla sua carriera scolastica. Egli inoltre non può essere inscritto al successivo anno di corso.

Art. 94.

Nei casi di passaggio di cui all'art. 72 gli studenti non sono tenuti a nuovo pagamento delle tasse o sopratasse o rate di esse già versate per l'anno in corso.

Nei casi di passaggio da una ad altra Facoltà o Scuola le tasse pagate per la prima nell'anno in cui ha luogo il passaggio sono computate per quelle dell'anno di corso al quale gli studenti si inscrivono nella seconda, salvo l'obbligo di pagare la differenza quando le tasse per la seconda siano maggiori. In nessun caso è ammessa la restituzione della differenza delle tasse pagate quando queste siano minori nella Facoltà o Scuola cui gli studenti fanno passaggio.

Art. 95.

I laureati o diplomati che intendano conseguire altra laurea o diploma debbono pagare nuovamente la tassa d'immatricolazione e le tasse e sopratasse relative agli anni di corso che debbono ancora seguire pel conseguimento del titolo accademico cui aspirano.

Le stesse norme valgono per coloro che, in seguito a studi compiuti presso Istituti superiori di grado universitario non dipendenti dal Ministero della P. I. o all'estero, ottengano l'inscrizione in una Facoltà o Scuola ad uno degli anni di corso successivi al primo.

Art. 96.

Chi interrompa o abbandoni per qualsiasi motivo gli studi intrapresi non ha alcun diritto alla restituzione delle tasse e sopratasse pagate.

Art. 97.

Gli studenti di disagiate condizioni economiche e più meritevoli possono ottenere dalla «Cassa scolastica» assegni in misura pari all'intero ammontare delle tasse, sopratasse e contributi o alla metà di esso.

L'assegno è direttamente versato dalla «Cassa scolastica» alla cassa dell'Università o Istituto superiore; il pagamento della tassa di laurea o di diploma è fatto dalla stessa «Cassa scolastica» secondo le norme di cui all'art. 92 comma 1°.

Qualora lo studente, durante il corso dell'anno scolastico, si trasferisca ad altra Università o Istituto, conserva per l'anno medesimo l'assegno concessogli. La «Cassa scolastica» dell'Università o Istituto di provenienza provvede al versamento delle relative quote a favore dell'Università o Istituto, ove lo studente si è trasferito.

Art. 98.

I regolamenti speciali per le «Casse scolastiche», da emanarsi ai sensi dell'art. 55 commi 5° e 6° del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, debbono, per quanto concerne la valutazione del merito degli studenti, uniformarsi alle seguenti norme:

a) l'intero assegno è concesso a chi abbia riportato la media di nove decimi in tutti gli esami dell'anno di corso pre-

cedente a quello per cui l'assegno è richiesto e non meno di otto decimi in ciascun esame; l'assegno parziale è conferito a chi abbia conseguito non meno di otto decimi in ciascun esame.

Se nell'anno in corso o in quelli successivi non siano prescritti esami di profitto, l'assegno può essere conservato in base ai risultati dei colloqui che, secondo gli ordinamenti della Facoltà o Scuola, lo studente debba sostenere o in base agli attestati di operosità e diligenza che debbono essere rilasciati, a tale effetto, dai professori ai cui corsi egli è inscritto;

b) nel primo anno l'assegno totale o parziale è concesso in base ai punti conseguiti nell'esame di maturità;

c) lo studente, cui sia stato concesso un assegno totale o parziale, ne è privato ove incorra in una punizione disciplinare;

d) non può concedersi alcun assegno allo studente che in un esame precedente sia stato riprovato.

Art. 99.

L'esonero dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi scolastici di cui all'art. 54 comma ultimo del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102 non può essere concesso a coloro che, per qualsiasi motivo, abbiano perduto la cittadinanza italiana posteriormente alla data di pubblicazione del R. decreto 11 marzo 1923 n. 563.

Art. 100.

Il provento annuale delle sopratasse per esami di profitto e quello delle sopratasse per esami di laurea o di diploma, di cui alla tabella G, annessa al R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102 e modificata con R. decreto 6 dicembre 1923 n. 2656, viene per ciascuna sede complessivamente computato per l'Università e gli Istituti superiori di cui alle tabelle A e B annesse al precitato decreto 30 settembre 1923 n. 2102 e costituisce un unico fondo.

Per ciascun anno accademico:

1) un terzo di tale fondo viene ripartito tra i componenti le commissioni esaminatrici, ai quali sono attribuite tante quote quante sono le materie comprese nel gruppo di ciascun esame. A ciascun commissario per gli esami di laurea o diploma spetta una quota tripla di quella che compete per gli esami di profitto;

2) la rimanente somma è ripartita tra i componenti le commissioni esaminatrici che siano professori di ruolo, nel modo seguente:

a) per due terzi, in parti uguali tra tutti i professori di ruolo che abbiano effettivamente impartito il loro insegnamento durante l'anno accademico;

b) per l'altro terzo, tra i professori medesimi in proporzione del numero degli studenti regolarmente inscritti ai corsi da essi tenuti in qualità di titolari; per i corsi biennali e triennali si considerano come inscritti tutti gli studenti che pel primo anno seguono il corso delle materie medesime e metà di quelli che lo seguono per gli anni successivi al primo.

Le ripartizioni di cui al presente articolo sono collegialmente fatte, per ciascuna sede e alla data del 30 settembre, dal Rettore dell'Università e dal Direttore o dai Direttori degli Istituti superiori, quali presidenti dei rispettivi Consigli di amministrazione; e, per le sedi nelle quali esiste la sola Università, dal rispettivo Rettore.

Il pagamento delle somme liquidate ai singoli interessati viene effettuato dalla cassa dell'Università.

Art. 101.

I contributi di laboratorio, di cui all'art. 54 comma 4° del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, si pagano alla cassa dell'Università o Istituto nella misura e secondo le modalità che, per ciascun istituto, vengono stabilite dal Consiglio di amministrazione a norma del comma sopracitato.

La cassa universitaria mette a disposizione del direttore dell'istituto il fondo costituito dai relativi contributi riscossi. Il direttore dispone del fondo medesimo per acquisto di materiale di consumo e, in genere, per spese occorrenti per le esercitazioni e le ricerche degli studenti.

Gli studenti che non sono in regola col pagamento dei prescritti contributi di laboratorio sono esclusi dalla frequenza agli istituti scientifici: in caso di persistenza in tale irregolarità, sono esclusi dagli esami di profitto.

CAPO VII.

Degli uffici e del personale di amministrazione e del personale assistente, tecnico e subalterno.

Art. 102.

Alla ripartizione del personale dell'amministrazione universitaria tra le segreterie delle Università e degli Istituti superiori di cui alla tabella A annessa al R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102 provvede il Ministro, tenuto conto delle esigenze del servizio di ogni Università o Istituto.

Dei dieci direttori di segreteria di cui alla tabella n. 31 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923 n. 2395, almeno otto sono messi a capo di segreterie nelle Università e due possono essere addetti agli Istituti superiori.

La direzione delle altre segreterie è data per incarico, con decreto del Ministro, ad un funzionario della carriera amministrativa dello stesso ruolo.

Il capo della segreteria, secondo gli ordini del Rettore o Direttore, regola e dirige tutti i servizi della segreteria stessa, compreso quello di economato e cassa di cui all'articolo seguente, e vigila su tutto il personale di ogni categoria addetto alla segreteria stessa e su quello di servizio.

In ogni Università o Istituto, il Rettore o Direttore può designare uno dei funzionari addetti per la supplenza, in caso di assenza o d'impedimento, del direttore della segreteria ovvero del funzionario incaricato della direzione, ai sensi del comma 3° del presente articolo.

Art. 103.

La segreteria comprende un ufficio di economato e cassa.

Un funzionario di ragioneria del ruolo dell'amministrazione universitaria è incaricato delle funzioni di economo-cassiere alla dipendenza gerarchica del direttore della segreteria ovvero del funzionario incaricato della direzione. Egli è sottoposto alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti gli agenti di riscossione che hanno maneggio di valori dello Stato, in quanto le disposizioni medesime siano applicabili all'amministrazione universitaria.

Delle funzioni di economo-cassiere può, in via provvisoria, ove manchi il ragioniere, essere incaricato anche un impiegato di altra categoria.

Art. 104.

Il regolamento interno per il personale posto a carico del bilancio dell'Università o Istituto, di cui all'art. 63 del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102 determina:

a) per le Università e Istituti di cui alla tabella A annessa al predetto decreto, le norme relative allo stato giuridico (nomina – conferme – congedi – aspettative – disciplina – licenziamento), al trattamento economico, al trattamento di quiescenza, ove l'Università o Istituto intenda concederlo, alle attribuzioni, obblighi d'orario e di servizio del personale assistente, tecnico e subalterno;

b) per le Università e Istituti di cui alla tabella B, le norme relative alle materie di cui alla lett. a) anche pel personale di amministrazione;

c) per le Università e Istituti liberi, le norme occorrenti ad integrare quelle contenute nel rispettivo statuto, giusta le disposizioni di cui all'art. 100 del precitato decreto.

Il regolamento interno può contenere ogni altra norma concernente il funzionamento interno dell'Università o Istituto, che, ai sensi del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102 o del presente regolamento, non debba esser compresa nello statuto o nella convenzione relativa al mantenimento delle Università o Istituti di cui alla tabella B.

Art. 105.

I concorsi per l'ufficio di aiuto e di assistente sono banditi dal Rettore dell'Università o dal Direttore dell'Istituto superiore, previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione; il bando deve essere pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della P. I. almeno 30 giorni prima della scadenza del termine. Durante la vacanza e fino all'espletamento del concorso, l'ufficio di aiuto o di assistente può essere coperto a titolo di provvisorio incarico.

L'esame può consistere in prove scritte, orali o pratiche, secondo la natura della materia che forma oggetto della cattedra e delle particolari esigenze del servizio di aiuto o assistente. Il Consiglio della Facoltà o Scuola, udito il professore ufficiale della materia, determina, caso per caso, le modalità dell'esame, che vengono indicate nel bando di concorso.

La commissione giudicatrice è nominata dal Rettore o Direttore ed è composta del professore ufficiale della materia e di altri due professori ufficiali appartenenti alla Facoltà o Scuola. Non possono far parte della commissione membri che siano fra loro, o con alcuno dei concorrenti, parenti od affini fino al quarto grado incluso.

La commissione con motivata relazione propone tre idonei senza graduarli. Il Consiglio d'amministrazione, su proposta del professore ufficiale della materia, delibera la nomina di uno dei dichiarati idonei. I parenti od affini del professore ufficiale fino al quarto grado incluso non possono essere nominati aiuti o assistenti presso la cattedra stessa.

Art. 106.

Oltre agli aiuti e assistenti retribuiti, di cui all'art. 62 del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, possono essere nominati aiuti e assistenti volontari tra laureati e diplomati, esclusi i parenti od affini del professore ufficiale nei limiti stabiliti dall'ultimo comma del precedente articolo.

Le nomine sono disposte dal Rettore o Direttore su designazione del professore ufficiale.

La Facoltà o Scuola determina il numero massimo di aiuti o assistenti volontari, che possono essere addetti a ciascuna cattedra.

CAPO VIII.

Delle borse di perfezionamento.

Art. 107.

In ogni anno accademico è bandito un concorso fra laureati o diplomati nelle Università e Istituti superiori dipendenti dal Ministero della P. I., per borse di perfezionamento negli studi all'interno o all'estero.

Il Ministro stabilisce anno per anno, con apposito avviso di concorso da pubblicarsi nel *Bollettino Ufficiale*:

1) il numero delle borse;

2) l'importo di ciascuna di esse;

3) le materie o gruppi di materie, cui, a parità di merito, deve darsi la preferenza.

Art. 108.

Possono prender parte al concorso pel conferimento di una borsa coloro che abbiano conseguito la laurea o il diploma da non oltre quattro anni, computati alla data della scadenza del concorso medesimo.

La borsa tanto all'interno quanto all'estero non può essere conferita che una sola volta; in casi eccezionali e per speciali esigenze di studio o meriti del candidato, può essere confermata alla stessa persona per l'anno successivo.

Art. 109.

Il concorso è per titoli: sono ammessi lavori manoscritti.

Le memorie e i titoli sono giudicati da apposite commissioni.

La commissione per ciascun concorso si compone di tre o cinque membri scelti dal Ministro fra i professori ufficiali delle Università o Istituti superiori.

Art. 110.

Ciascuna commissione presenta al Ministro una relazione che deve contenere la graduatoria fra coloro che sono giudicati meritevoli della borsa.

Ogni membro della commissione dispone di dieci punti: non possono essere compresi nella graduatoria di merito coloro che non abbiano conseguito almeno gli otto decimi del totale dei punti di cui la commissione dispone.

Art. 111.

La borsa è conferita dal Ministro al primo graduato ed eventualmente ai successivi, in caso di rinunzia di quelli che precedono.

Decadono dal godimento della borsa coloro che non forniscano al Ministero la prova di essersi recati nel luogo prescelto entro un mese dalla notificazione del conferimento della borsa stessa. In tal caso si applicano le norme di cui al precedente comma.

La borsa non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, della Provincia, dei Comuni e di altri Enti pubblici.

Art. 112.

Coloro che hanno ottenuto una borsa debbono, al compimento degli studi fatti nell'Istituto nazionale o estero, trasmettere al Ministero una particolareggiata relazione intorno all'attività scientifica da essi svolta.

Art. 113.

Il pagamento delle borse è effettuato in due rate: la prima all'atto del conferimento, la seconda dopo un semestre dalla dimostrata frequenza ai corsi dell'Istituto dove si compie il perfezionamento.

CAPO IX.

Dell'amministrazione delle Università e degli Istituti superiori.

Art. 114.

Ogni Università o Istituto superiore provvede alla conservazione ed amministrazione degli immobili che ha ricevuto in uso dal Demanio e degli altri beni immobili e mobili che

comunque facciano parte o vengano a far parte del suo patrimonio.

Tutte le spese di amministrazione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di qualsiasi natura pertinenti al patrimonio universitario o degli immobili dati in uso dal Demanio sono a carico del bilancio universitario.

Nessuna alienazione o trasformazione di beni immobili o mobili può essere effettuata senza il preventivo consenso del Consiglio di amministrazione.

Art. 115.

La concessione di alloggio nei locali universitari al personale di vigilanza e custodia è fatta dal Rettore o Direttore previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione il quale determina se l'alloggio debba essere dato a titolo gratuito od oneroso, ed in questo ultimo caso stabilisce anche l'entità del canone annuo di affitto.

Fra il personale di vigilanza si intendono compresi gli aiuti ed assistenti delle cliniche universitarie ed il personale di assistenza immediata delle cliniche stesse.

Art. 116.

I beni mobili assegnati, sia ai servizi generali, sia a singoli istituti scientifici, sono dati in consegna alle persone responsabili della loro conservazione, mediante verbali, dopo l'accertamento della loro consistenza in confronto con gli inventari.

I beni mobili assegnati ai servizi generali sono dati in consegna all'economo; quelli assegnati agli istituti scientifici al direttore di ciascuno di essi.

Art. 117.

La compilazione e la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili di ogni Università od Istituto superiore è disciplinata dai singoli regolamenti interni.

Art. 118.

Gli strumenti, gli apparecchi ed in genere tutti gli oggetti aventi interesse storico, scientifico o rari e di pregio esistenti presso le Università e gli Istituti superiori, in qualunque modo siano venuti a far parte del patrimonio universitario, sono inalienabili e debbono essere conservati sotto la personale responsabilità dei direttori degli istituti scientifici presso i quali si trovano. È tuttavia consentita l'alienazione dell'anzidetto materiale da uno ad altro ente universitario.

Art. 119.

Le Università e gli Istituti superiori nel conto delle loro attività debbono comprendere:

1) il reddito dei beni immobili e mobili;

2) il contributo dello Stato determinato a norma dell'art. 161 del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102 e del R. decreto 6 dicembre 1923 n. 2656;

3) i contributi di carattere continuativo di enti pubblici o di privati a qualsiasi titolo concessi;

4) il provento delle tasse di esercizio della libera docenza, delle tasse d'immatricolazione e di inscrizione e delle sopratasse per esami di profitto e per esami di laurea e diploma;

5) il provento dei contributi di laboratorio, di esercitazioni cliniche o di altra natura versati dagli studenti;

6) il provento dei diritti di segreteria;

7) il provento delle prestazioni a pagamento degli istituti scientifici e delle degenze nelle cliniche;

8) il provento della vendita di stampati, tessere, diplomi e simili e di pubblicazioni universitarie;

9) tutti gli altri proventi di qualsiasi natura e le somme concesse una volta tanto da enti pubblici o da privati, qualunque ne sia la destinazione.

Art. 120.

Nel bilancio di previsione dell'entrata le attività sono tenute distinte secondo le categorie indicate nell'articolo precedente.

Nel bilancio di previsione della spesa sono tenute distinte le spese di personale da quelle relative ai servizi generali ed al funzionamento degli istituti scientifici. Sono inoltre tenute distinte per ogni istituto scientifico le relative assegnazioni deliberate dal Consiglio di amministrazione.

A ciascuna categoria di entrata o di spesa deve corrispondere un apposito capitolo del bilancio.

Art. 121.

Nella deliberazione con la quale il Consiglio di amministrazione approva il bilancio preventivo debbono indicarsi i motivi degli aumenti e delle diminuzioni, sia nell'entrata, sia nella spesa, rispetto al bilancio dell'esercizio precedente.

Art. 122.

Nel rendiconto consuntivo deve darsi la dimostrazione delle risultanze economiche di tutta la gestione dell'anno finanziario a cui il rendiconto si riferisce. Tale dimostrazione deve desumersi dal conto delle entrate e da quello delle spese effettive e dallo stato del patrimonio, con le variazioni sopravvenute nel corso dell'esercizio stesso.

Al rendiconto consuntivo è annessa una relazione sui risultati non solo economici ma anche morali della gestione.

Nella relazione suddetta sono indicate le modalità secondo le quali si sono effettuate le riscossioni e le spese, sono esposte le condizioni finanziarie dell'amministrazione, i criteri seguiti nella gestione, i miglioramenti conseguiti o quelli che si intende introdurre nella gestione medesima.

Art. 123.

Il rendiconto consuntivo, sia nell'entrata, sia nella spesa è redatto tenendo distinte le varie categorie di attività e di spese in corrispondenza ai capitoli del bilancio preventivo.

Allegati al rendiconto consuntivo, sono sottoposti per l'approvazione al Consiglio di amministrazione anche tutti i conti delle gestioni speciali.

Art. 124.

Il rendiconto consuntivo è trasmesso alla Corte dei conti dal presidente del Consiglio di amministrazione non oltre il mese di febbraio di ciascun anno. Ad esso debbono essere allegati la relazione, i conti delle gestioni speciali ed il bilancio preventivo dell'esercizio cui il consuntivo si riferisce.

La Corte dei conti può richiedere in comunicazione i documenti giustificativi dell'entrata e della spesa.

A tal fine, e per gli accertamenti di cui all'art. 1 comma ultimo del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, tutti i documenti dell'entrata e della spesa della gestione universitaria ed i registri di amministrazione sono conservati ordinatamente in modo da poter essere in qualunque momento esibiti per revisione e controllo.

Art. 125.

L'ufficio di economato di ogni Università ed Istituto superiore deve tenere:

1) il giornale di cassa;

2) il mastro dei debitori e creditori;
3) i partitari per ciascuna categoria di entrate e di spese;
4) i bollettari delle riscossioni.

Art. 126.

Il servizio di cassa può essere affidato, su motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione, all'economo o ad un solido istituto di credito della città.

Se il servizio di cassa è disimpegnato da un istituto di credito, a questo sono effettuati i pagamenti dei contributi dello Stato, di enti pubblici o di privati, per conto dell'amministrazione universitaria.

L'economo può, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, riscuotere tasse, sopratasse, contributi di studenti, corrispettivi di prestazioni od altro, con l'obbligo di versare settimanalmente nella cassa dell'istituto di credito anzidetto le somme riscosse.

Sia l'istituto di credito sia l'economo debbono mensilmente dar conto al presidente del Consiglio di amministrazione del movimento delle riscossioni e dei pagamenti e presentare la situazione di cassa.

Gli interessi delle somme depositate vanno in ogni caso ad incremento delle entrate dell'amministrazione universitaria.

Art. 127.

Se il servizio di cassa è affidato ad un istituto di credito possono, con speciali mandati di anticipazione, a firma del presidente del Consiglio di amministrazione, essere messi a disposizione dell'economo e dei direttori degli istituti scientifici fondi per spese di limitata entità da eseguirsi d'urgenza.

I limiti di tali anticipazioni e le modalità dei rendiconti relativi sono stabiliti dal regolamento interno per le spese ad economia.

Tale regolamento viene deliberato dal Consiglio di amministrazione, emanato con decreto del Rettore o Direttore e pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della P. I.

Art. 128.

Nessuna spesa può essere ordinata se non trova riscontro negli stanziamenti del bilancio preventivo, che non possono in alcun caso essere oltrepassati.

I pagamenti si effettuano mediante mandati che debbono essere firmati dal presidente del Consiglio di amministrazione e dal capo della segreteria.

Ogni mandato di pagamento deve essere emesso in base al documento giustificativo della spesa, munito, oltre che del visto del Rettore dell'Università o Direttore dell'Istituto superiore, anche della firma, per accettazione, di chi ha ordinato la spesa stessa.

Non può eseguirsi alcun pagamento per lavori d'importo eccedenti lire mille se la fattura relativa non è munita della liquidazione da parte di un tecnico di fiducia del Consiglio di amministrazione o del capo dell'ufficio del Genio civile.

Tutti i mandati di pagamento, con allegati i documenti giustificativi, debbono essere uniti all'originale del rendiconto consuntivo.

Art. 129.

Per le formalità inerenti agli appalti ed ai contratti dell'amministrazione universitaria valgono le norme legislative e regolamentari sulla contabilità generale dello Stato.

Un funzionario di carriera amministrativa appartenente alla segreteria dell'Università o Istituto superiore, è, con decreto del Rettore o Direttore, incaricato di redigere e ricevere gli atti ed i contratti che si stipulano per conto dell'amministrazione universitaria e di assistere, in tale sua qualità, alle relative gare.

A tal fine in ogni Università o Istituto superiore è tenuto sotto la responsabilità del segretario delegato ai contratti un repertorio degli atti e contratti, in conformità della legge sul notariato e del relativo regolamento e delle leggi e regolamenti sul bollo e registro.

Art. 130.

Tutti i progetti di lavori, i quali importino una spesa superiore a lire cinquantamila, debbono essere preventivamente approvati dal capo dell'ufficio del Genio civile ed essere, dopo la loro esecuzione, sottoposti a collaudo a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 131.

Il Comitato tecnico per la erogazione del fondo di cui all'articolo 117 del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102 è composto di tre membri designati dal Consiglio superiore, che durano in ufficio un biennio e non possono essere confermati, e di un funzionario del Ministero.

Il Comitato è convocato due volte all'anno.

Esso dà parere sulle richieste di assegnazioni straordinarie presentate dai Rettori delle Università e dai Direttori degli Istituti superiori e può, di sua iniziativa, far proposte per la erogazione di somme in favore di determinati istituti o per fini generali di carattere scientifico.

CAPO X.

Delle prestazioni a pagamento.

Art. 132.

Gli istituti scientifici delle Università e degli Istituti superiori, compatibilmente con la loro funzione scientifica e didattica, possono eseguire, su commissione di pubbliche amministrazioni o di privati, analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze.

Nelle cliniche universitarie possono essere accolti ammalati a pagamento.

Le prestazioni a pagamento sono regolate da apposite tariffe, che vengono approvate dal Consiglio d'amministrazione su proposta della Facoltà o Scuola competente. Nei casi non contemplati dalle tariffe, il direttore dell'istituto scientifico richiede il pagamento di una somma in acconto, con riserva di determinare l'ammontare della spesa al termine della prestazione.

I direttori degli istituti scientifici debbono mensilmente versare alla cassa universitaria le somme riscosse.

Art. 133.

Le somme riscosse per prestazioni a pagamento o per degenze di ammalati sono destinate per acquisto di materiale scientifico e didattico di ciascun istituto, per spese relative al suo funzionamento e per compensi al personale assistente e tecnico.

Il Consiglio di amministrazione determina quale parte delle somme anzidette deve essere spesa a vantaggio dei rispettivi istituti e quale destinata per compensi al personale predetto.

Nella relazione allegata al rendiconto consuntivo della Università od Istituto superiore si deve fare speciale menzione della attività dei singoli istituti relativa alle prestazioni a pagamento o alle degenze.

Art. 134.

In ogni istituto scientifico è tenuto un registro nel quale debbono essere annotate, per le prestazioni, il nome e cognome del committente, il suo indirizzo, l'oggetto della prestazione, l'importo pagato, la data della consegna della relazione.

Uguale registro, con corrispondenti annotazioni, è tenuto in ogni clinica universitaria per le degenze a pagamento.

I risultati di analisi, controlli e simili sono comunicati soltanto all'ente o alla persona che ne ha fatta richiesta e versato l'importo corrispondente.

I risultati medesimi non possono essere pubblicati se non con l'autorizzazione scritta dell'interessato.

Per ogni richiesta di certificati o copie dei risultati di analisi, controlli e simili già eseguiti si applicano le norme relative al rilascio dei certificati universitari. I certificati e copie debbono essere sottoscritti dal direttore dell'istituto scientifico e vistati dal Rettore dell'Università o Direttore dell'Istituto.

Gli originali delle relazioni di analisi ecc. sono depositati annualmente nella segreteria dell'Università o Istituto superiore, dove vengono custoditi almeno per un decennio per ogni richiesta di controllo, di copia o di certificato.

CAPO XI.

Disposizioni transitorie.

Art. 135.

Gli attuali professori straordinari, i quali abbiano conseguito la stabilità ai sensi del T. U. delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 9 agosto 1910 n. 795 o la conseguano entro il 30 settembre 1924, potranno essere promossi al grado di ordinario, entro il limite dei posti disponibili nei ruoli di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 25 luglio 1922 n. 1147, secondo le norme stabilite dagli articoli 39, 40, 41 e 42 del Regolamento generale universitario approvato con R. decreto 9 agosto 1910 n. 796 e modificato con D. L. 31 dicembre 1915 n. 1959.

Art. 136.

I professori di ruolo che si troveranno in servizio alla data del 1° ottobre 1924 presso Facoltà o Scuole delle Università e degli Istituti superiori di cui alle tabelle A e B, salvo i casi di trasferimento previsti dal R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, rimarranno titolari della materia già professata ove questa sia contemplata dallo statuto dell'Università o Istituto superiore.

In caso contrario saranno dichiarati titolari di altra materia, per decreto ministeriale su proposta delle competenti Facoltà o Scuole.

Art. 137.

Agli attuali dottori aggregati possono conferirsi incarichi e supplenze.

Agli effetti dell'art. 44 comma 2° essi costituiscono una propria categoria che segue quelle indicate nel comma citato.

I predetti dottori aggregati sono considerati liberi docenti agli effetti dell'art. 17 comma primo del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102.

Art. 138.

Ai liberi docenti, che conseguano l'abilitazione in virtù dell'art. 157 comma 1° del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, è applicabile il disposto del comma 2° dell'articolo medesimo.

Per l'anno accademico 1923-24 la libera docenza non può essere esercitata che nella Facoltà o Scuola per la quale fu conseguita.

Art. 139.

I cittadini stranieri nominati a qualsiasi ufficio presso le Università e gli Istituti superiori precedentemente alla data di pubblicazione del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102 non decadono dall'ufficio loro conferito in conseguenza della disposizione dell'art. 115 del citato decreto.

Art. 140.

Il presidente del Consiglio di amministrazione di ogni Università o Istituto superiore procederà, sotto la personale sua responsabilità, all'accertamento di tutte le attività dell'amministrazione a lui affidata, qualunque ne sia l'ammontare o la provenienza, redigerà regolare verbale da lui sottoscritto e ne riferirà al Consiglio nella prima adunanza.

Art. 141.

Gli Uffici demaniali entro il 1° ottobre 1924 procederanno all'accertamento della consistenza degli immobili dello Stato attualmente destinati ai servizi delle Università e Istituti superiori e alla consegna degli immobili stessi in uso gratuito e perpetuo all'amministrazione universitaria. Copia dei verbali di consegna sarà comunicata al Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 142.

Entro il 1° ottobre 1924 le Università e gli Istituti superiori procederanno all'accertamento della consistenza di tutti i beni mobili destinati sia ai servizi generali sia agli istituti scientifici, ed alla compilazione dei rispettivi inventari.

Detti inventari saranno inviati in duplice copia al Ministero della Pubblica Istruzione per il loro riscontro con le scritture inventariali dell'Amministrazione centrale. Una delle copie anzidette sarà restituita alla rispettiva Università o Istituto a tutti gli effetti della consegna del materiale stesso all'amministrazione universitaria.

Art. 143.

Agli effetti di cui agli articoli 116 e 137 del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, i Rettori e Direttori procederanno all'accertamento dei locali comunque destinati a privata abitazione e faranno le opportune indagini circa il titolo in base al quale gli interessati li occupano.

Comunicheranno quindi all'Intendente di finanza, non oltre il mese di giugno 1924, tutte le informazioni relative alla natura ed ampiezza dei locali di cui al precedente comma e alla qualità delle persone che ne usufruiscono, indicando quelle cui è affidato incarico di vigilanza e custodia e allegando, per ogni altra persona, copia conforme del titolo che costituisce la regolare autorizzazione ad occupare i locali di cui trattasi.

Per ogni persona sarà anche fornito il certificato dello stato di famiglia, rilasciato dal Sindaco del Comune ove ha sede l'Università o Istituto, affinchè l'Intendente di finanza possa valutare se i locali adibiti a privata abitazione siano proporzionati alle esigenze della famiglia interessata.

L'Intendente dovrà inoltre determinare, per i locali anzidetti, il rispettivo canone di affitto, il quale dovrà essere adeguato al costo corrente degli alloggi nella città, e provvederà alla stipulazione dei relativi contratti di locazione.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la pubblica istruzione:
GENTILE.

Tabella delle lauree e diplomi che si conferiscono nelle Università e negli istituti superiori.

(Art. 4 del R. D. 30 settembre 1923 n. 2102; art. 2) del presente regolamento).

FACOLTÀ E SCUOLE	LAUREE E DIPLOMI	DURATA degli studi
Facoltà di giurisprudenza	Laurea in giurisprudenza	anni 4
Facoltà di lettere e filosofia	Laurea in lettere	anni 4
	Laurea in filosofia	» 4
Facoltà di medicina e chirurgia	Laurea in medicina e chirurgia	anni 6
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	Laurea in matematica	anni 4
	» » fisica	» 4
	» » chimica	» 4
	» » scienze naturali	» 4
Scuola di farmacia	Laurea in chimica e farmacia	anni 5 (1)
	Diploma in farmacia	» 4 (1)
Scuola d'ingegneria	Laurea in ingegneria civile	anni 5
	» » ingegneria industriale	» 5
	» » ingegneria navale	» 5
Scuola di architettura	Laurea in architettura	anni 5
Scuola d'ingegneria navale	Laurea in ingegneria navale	anni 5
Scuola di chimica industriale	Laurea in chimica industriale	anni 5
Scuola nazionale di odontoiatria (2)	Laurea in odontoiatria	anni 6

(1) di cui un anno di pratica.
(2) Istituita presso la R. Università di Roma (R. D. 31 dicembre 1923 n. 2910).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la pubblica istruzione:
GENTILE.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 8 maggio 1924, n. 691.

59ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24.

Relazione di S. E. il Ministro per le finanze, a S. M. il Re, in udienza dell'8 maggio 1924, sul decreto che autorizza una 59ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1923-24.

MAESTÀ,

Per provvedere a sopraggiunte necessità che richiedono l'assegnazione di mezzi straordinari nei bilanci dei Ministeri delle finanze, della giustizia e degli affari di culto, dell'istruzione e dell'interno, il Consiglio dei Ministri, valendosi della facoltà consentita dall'art. 42 delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, emanate con R. decreto 18 novembre 1923, numero 2440, considerato il carattere di urgenza e inderogabilità delle spese da effettuare, ha deliberato di attingere al fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze, la complessiva somma di L. 575,000, da ripartirsi, giusta lo schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, fra i bilanci dei Ministeri medesimi per le causali a seguito brevemente accennate:

Ministero delle finanze: L. 200,000 per urgenti lavori di riparazione a fabbricati demaniali adibiti a caserme per la Regia guardia di finanza;

Ministero della giustizia: L. 80,000 per spese inerenti al funzionamento della Commissione per la riforma dei codici;

Ministero dell'istruzione: L. 120,000 per contributi a favore della Regia scuola di ceramica in Faenza; e L. 75,000 per contributo delle spese per il giro artistico in Italia dell'orchestra dell'Augusteo;

Ministero dell'interno: L. 100,000 per sussidi diversi di pubblica beneficenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-1924, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 12,504,728.87, rimane disponibile la somma di L. 2,495,271.13;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-1924, è autorizzata una 59ª prelevazione nella somma di L. 575,000 da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri infraindicati per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 239. Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme delle guardie di finanza . L. 200,000

Ministero della giustizia e degli affari di culto:

Cap. n. 55-*bis* (di nuova istituzione). - Spese per il servizio della Commissione incaricata dello studio degli emendamenti da apportarsi al Codice civile e delle proposte per nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile in occasione della unificazione legislativa con le nuove Provincie. Diarie, viaggi, stampe, pubblicazioni, copie, amanuensi e spese di segreteria L. 80,000

Ministero dell'istruzione pubblica:

Cap. n. 61 (modificata la denominazione). - Sussidi per l'istruzione tecnica nelle Provincie napoletane a carico della soppressa cassa ecclesiastica. Sussidi per corsi già tecnici complementari . . . . L. 120,000

Cap. n. 151-IV (di nuova istituzione). - Contributo nelle spese per il giro artistico in Italia della orchestra dell'Augusteo . . . . . . » 75,000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 42. Sussidi diversi di pubblica beneficenza, ecc. . . . . L. 100,000

L. 575,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 134. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 maggio 1924, n. 693.

Maggiori assegnazioni, per spese militari, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e conseguenti variazioni al bilancio della Tripolitania, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e nel bilancio della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1923-924, sono introdotte le seguenti variazioni:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie:

Cap. n. 34. - Contributo dello Stato nelle spese ordinarie militari, ecc.	+ L.	5,640,000
Cap. n. 42. - Contributo straordinario per provvedere ai servizi straordinari militari, ecc.	+ »	5,360,000
	+ L.	11,000,000

Bilancio della Tripolitania:

Entrata:

Art. 12. - Contributo dello Stato, ecc.	+ L.	5,640,000
Art. 14. - Contributo dello Stato, ecc.	+ »	5,360,000
	+ L.	11,000,000

Spesa:

Art. 44. - Pane e viveri, ecc.	+ L.	2,000,000
Art. 46. - Manutenzione, ecc.	+ »	2,000,000
Art. 47. - Spese di ogni genere, ecc.	+ »	1,640,000
Art. 58. - Spese per reparti eritrei, ecc.	+ »	2,000,000
Art. 59. - Spese per il servizio d'aviazione, ecc.	+ »	3,360,000
	+ L.	11,000,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 152. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 maggio 1924, n. 692.

Maggiori assegnazioni, per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1923-924, sono introdotte le variazioni contenute nell'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 151. — GRANATA.

Tabella di variazioni a taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1923-24.

Maggiori assegnazioni:

Cap. n. 17 - « Spese casuali »	L.	20,000
Cap. n. 23 - « Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza, ecc. »	»	3,500,000
Cap. n. 31 - « Spese di posta, telegrafo, ecc. »	»	100,000
Cap. n. 32 - « Spese eventuali all'estero »	»	300,000
Cap n. 34 - « Sussidi vari - Rimpatri a nazionali, ecc. »	»	250,000
Cap. n. 53 - « Assegnazione straordinaria per rimborso al Tesoro, delle maggiori spese di cambio, ecc. »	»	8,000,000
Cap. n. 59 - « Assegnazione straordinaria per rimborso al Tesoro delle maggiori spese di cambio, ecc. »	»	10,000,000
Totale	L	22,170,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 maggio 1924, n. 695.

Maggiori assegnazioni per spese militari, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e conseguenti variazioni al bilancio della Cirenaica, per l'esercizio finanziario 1923-1924.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e nel bilancio della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1923-24 sono introdotte le seguenti variazioni:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie:

Cap. n. 36. - Contributo dello Stato nelle spese ordinarie militari, ecc.	+ L.	5,904,000
Cap. n. 44. - Contributo straordinario per provvedere ai servizi straordinari militari, ecc.	+ »	17,096,000
Cap. n. 44-*bis* (di nuova istituzione). - Somma a disposizione del Governo della Cirenaica per rimborsare il Ministero della guerra e la Regia aeronautica dell'importo delle derrate e dei materiali ceduti nonchè delle somministrazioni varie effettuate per i servizi militari della Colonia stessa	»	20,000,000
	+ L.	43,000,000

Bilancio della Cirenaica.

Entrata:

Art. 14. - Contributo dello Stato, ecc.	+ L.	5,904,000
Art. 16. - Contributo dello Stato, ecc.	+ »	17,096,000
	+ L.	23,000,000

Spesa:

Art. 41. - Assegni agli ufficiali, ecc.	+ L.	5,904,000
Art. 57. - Spese per reparti eritrei, ecc.	+ »	1,712,000
Art. 58. - Spese per il consumo di materiali, ecc.	+ »	7,757,700
Art. 58-*bis*. - Spese per costruzioni varie di uso militare a difesa della Colonia	+ »	6,520,000
Art. 59. - Spese di ogni genere, ecc.	+ »	1,106,300
	+ L.	23,000,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 154. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 maggio 1924, n. 696.

Autorizzazione di spese per opere idrauliche nell'Italia Centrale, in aggiunta a quelle portate dal R. decreto 3 maggio 1923, n. 1285.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 3 maggio 1923, n. 1285;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aggiunta alle assegnazioni stabilite col R. decreto 3 maggio 1923, n. 1285, è autorizzata la spesa seguente:

Opere idrauliche nell'Italia Centrale. — Lavori di sistemazione del Tevere ed opere urgenti per la navigabilità di detto fiume a valle di Roma L. 8,000,000.

Art. 2.

I limiti fissati dall'art. 1 del citato Regio decreto sono aumentati di L. 2,000,000 per ognuno degli esercizi finanziari dal 1924-1925 al 1927-1928, fermo restando il limite di cui all'art. 4 del decreto medesimo.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 155. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 maggio 1924, n. 697.

Autorizzazione della spesa di L. 47,000,000 per acquisto, nell'interesse dell'azienda ferroviaria, di locomotive in conto riparazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere impegni per l'importo di L. 47,000,000, per far luogo al pagamento di L. 31,000,000, importo di 50 locomotive ordinate in Germania in conto riparazioni e di L. 16,000,000, importo delle spese di dogana relative tanto a dette locomotive quanto ad altre 200 locomotive ex-tedesche cedute all'Italia in seguito all'armistizio.

Art. 2.

In dipendenza dell'autorizzazione di cui all'articolo precedente, verrà corrisposta alla detta Amministrazione ferroviaria, a titolo di sovvenzione, la suindicata somma di L. 47,000,000, che sarà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze ed erogata a mezzo di mandati commutabili in quietanze di entrata: per L. 31,000,000 a favore del capitolo riguardante il ricavo dall'alienazione di materie cedute dai Governi di Germania ed Austria a titolo di riparazione dei danni di guerra e per L. 16,000,000 a favore del capitolo relativo ai dazi doganali.

Nel bilancio della predetta Amministrazione delle ferrovie dello Stato la ripetuta somma di L. 47,000,000 sarà inscritta nell'entrata come introito straordinario da assegnare alle spese di carattere patrimoniale e nella spesa al capitolo relativo all'acquisto di materiale rotabile.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze provvederà, con proprio decreto, a introdurre nei suindicati stati di previsione le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CARNAZZA.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 156. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 maggio 1924, n. 699.

Variazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri degli affari esteri e della guerra, e conseguenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stanziamento dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1923-24, è aumentato della somma per ognuno di essi indicata:

Cap. n. 112 *bis*: « Rimborso dalle Amministrazioni centrali dello Stato, ecc. », L. 75,000.

Cap. n. 112 *ter*: « Rimborso dalle Amministrazioni centrali dello Stato, ecc. », L. 110,000.

Art. 2.

Lo stanziamento dei sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, è aumentato della somma per ognuno di essi indicata:

Cap. n. 205: « Spese d'ufficio, di cancelleria, illuminazione, ecc. », L. 75,000.

Cap. n. 206: « Spese per registri, moduli, carta, spese di stampa, ecc. », L. 110,000.

Art. 3.

Lo stanziamento del capitolo n. 21: « Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1923-24, è diminuito della somma di L. 50,000 e di eguale somma è aumentato lo stanziamento del capitolo n. 33: « Indennità agli ufficiali consolari di 2ª categoria, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio medesimo.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1923-24, sono introdotte le variazioni contenute nell'annessa tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 158. — GRANATA.

Tabella di variazioni a taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1923-24.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Capitolo		Somma
Cap. n. 3 - Rimborso al Provveditorato dello Stato ecc.	L.	75,000
Cap. n. 4 - Rimborso al Provveditorato dello Stato delle spese per registri, ecc.	»	110,000
Cap. n. 6 - Acquisto di decorazioni	»	125,240
Cap. n. 9 - Manutenzione e servizio degli stabili ecc.	»	538,500
Cap. n. 10 - Spesa per la corrispondenza postale ecc.	»	1,300,000
Cap. n. 13 - Premi di operosità e di rendimento ecc.	»	30,000
Cap. n. 15 - Sussidi ad impiegati ed al personale ecc.	»	3,000
Cap. n. 16 - Sussidi ad impiegati invalidi ecc.	»	4,000
Cap. n. 19 - Pensioni ordinarie	»	550,000
Cap. n. 24 - Indennità di trasferimento e di primo, ecc.	»	200,000
Cap. n. 26 - Missioni politiche e commerciali, ecc.	»	100.000
Cap. n. 28 - Indennità d'alloggio ad agenti diplomatici ecc.	»	130.000
Cap. n. 32 - Spese eventuali all'estero	»	52,000
Cap. n. 34 - Sussidi vari - Rimpatri ecc.	»	60,000
Cap. n. 38 - Scuole sussidiate	»	160,000

Cap. n. 40 - Spese generali per le scuole italiane all'estero	L.	101,000
Cap. n. 44 - Istituti di istruzione e di educazione, ecc.	»	20,000
Cap. n. 56 Congressi, conferenze, esposizioni ecc.	»	400,000
Cap. n 56-*quater* (nuovo) - Arredamento delle cancellerie degli uffici consolari di prima categoria	»	470,000
Totale delle maggiori assegnazioni	L.	4,428,740

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO:

In conto competenza:

Cap. n. 36 - Competenze al personale delle scuole all'estero	L.	180,000

In conto residui:

Cap. n. 28 - Indennità d'alloggio ad agenti diplomatici ecc.	L.	172,000
Cap. n. 51 - Contributo del Regio Governo alle spese generali ecc.	»	52,000
Cap. n. 66 (aggiunto) - Fondo per spese segrete determinate	»	500,000
Totale	L.	724,000

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Il Ministro per gli affari esteri: MUSSOLINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 maggio 1924, n. 700.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1923-1924, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 3. - Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	L.	25,000
Cap. n. 14. - Manutenzione di locali dell'Amministrazione centrale	»	14,000
Cap. n. 149-*quater* (di nuova istituzione). - Saldo degli impegni di spese residue relative ai servizi del soppresso Economato generale riferibili agli esercizi finanziari 1922-923 e retro	»	92,900
Cap. n. 195-*bis*. - Spese relative ai servizi delle nuove Provincie attinenti all'agricoltura	»	3,000,000

In diminuzione:

Cap. n. 11. - Ispezioni e missioni all'interno e all'estero	L.	25,000
Cap. n. 63. - Acquisto di cavalli stalloni, ecc.	»	14,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *Il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 159. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 maggio 1924, n. 698.

Maggiore assegnazione per pensioni ordinarie, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 38: « Pensioni ordinarie (spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1923-24 è aumentato della somma di L. 1,500,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CARNAZZA.

Visto, *Il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 157. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 maggio 1924, n. 701.

Modificazione all'art. 4 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2220, concernente il sussidio per la ricostruzione della cattedrale di Messina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2220, concernente modificazioni ed aggiunte al testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'articolo 4 del R. decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2220, è sostituito dal seguente:

« Dal fondo consolidato di cui all'art. 1 del presente decreto sarà prelevato il sussidio autorizzato dall'articolo 12 del R. decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1705, per la ricostruzione della cattedrale di Messina. Tale sussidio è stabilito in ragione degli 8/9 dell'importo delle opere risultanti dal progetto approvato con esclusione di quelle di decorazione ed abbellimento e sarà somministrato in cinque annualità, a decorrere dal 1° luglio 1923, con le norme di cui al predetto articolo del menzionato R. decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1705 ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CARNAZZA.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 160. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 maggio 1924, n. 703.

Maggiori assegnazioni, per spese concernenti l'Aeronautica, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, *ad interim* per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli stanziamenti dei sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1923-24 sono aumentati della somma per ciascuno di essi indicata:

Cap. n. 110. - Spese relative al mantenimento ed alla rinnovazione del materiale mobile, ecc.	L. 44,800,000
Cap. n. 111. - Spese relative al mantenimento, all'ampliamento ed al restauro degl'immobili, ecc.	» 5,000,000
	L. 49,800,000

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 149. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 maggio 1924, n. 702.

Acquisto di titoli ferroviari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La spesa autorizzata con i decreti-legge 26 febbraio 1920, n. 241, e 12 giugno 1920, n. 885, è elevata di L. 3,091,000 per completare l'acquisto di cui ai decreti medesimi e per procedere all'acquisto di altri titoli ferroviari, comprese in detto importo L. 13,000 per spese di trasporto, imballaggio, assicurazioni e indennità varie.

Art. 2.

Con decreto del Ministro delle finanze sarà provveduto all'assegnazione delle relative somme ai capitoli 871 e 653 del bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio 1923-1924.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 148. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 maggio 1924, n. 704.

Maggiore assegnazione, per anticipazione a favore del Governo di Rodi, nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei

Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'anticipazione al Governo di Rodi, per provvedere ad opere urgenti di pubblica utilità della somma di L. 3,000,000, da rimborsarsi con i relativi interessi in quindici annualità di L. 289,026.87 ciascuna a partire dall'esercizio 1924-25.

La predetta somma di L. 3,000,000 viene inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1923-24, nella categoria: « Movimento di capitali » sotto la nuova rubrica: Accensione di crediti, al capitolo di nuova istituzione n. 59-*ter*: « Anticipazione al Governo di Rodi per provvedere ad opere urgenti di pubblica utilità ».

Art. 2.

L'annualità di estinzione di cui al precedente articolo sarà prelevata dal contributo annuo inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri a pareggio del bilancio dell'Amministrazione di Rodi per essere versata ad apposito capitolo da istituirsi nel bilancio dell'entrata.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 maggio 1924
Atti del Governo, registro 224, foglio 150. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 maggio 1924, n. 694.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1923-24 sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. n. 2. Personale civile e militare, ecc. . — L. 35,000
Cap. n. 15. Spese di rappresentanza ecc. . . + » 20,000
Cap. n. 23 (modificata la denominazione). - Sovvenzioni e rimborso di spese per congressi, esposizioni e pubblicazioni fatte da enti o persone estranee all'Amministrazione coloniale . . . —
Cap. n. 26 (modificata la denominazione). - Museo coloniale. Spese di funzionamento e spese per acquisto, ordinamento, manutenzione e conservazione delle raccolte . . . . —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 153. — GRANATA.

REGIO DECRETO 15 maggio 1924, n. 706.

Istituzione di una Commissione per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nonchè quelle in corso alla sua data inerenti alla applicazione dei Regi decreti 23 ottobre 1919, n. 1971, e 30 settembre 1922, n. 1290, e relative estensioni e modificazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 208 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, che istituisce una Commissione per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione del predetto decreto, nonchè di quelle in corso alla sua data inerenti all'applicazione dei Regi decreti 23 ottobre 1919, n. 1971, e 30 settembre 1922, n. 1290, e relative estensioni e modificazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' istituita una Commissione incaricata della risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, nonchè di quelle in corso alla sua data, inerenti all'applicazione dei Regi decreti 23 ottobre 1919, n. 1971, e 30 settembre 1922, n. 1290, e relative estensioni e modificazioni, così composta:

Presidente:

Gr. uff. dott. Aristide Carapelle, consigliere di Stato.

Membri fissi:

Gr. uff. dott. Alberto Mazio, consigliere della Corte dei conti;

Comm. Galli Bindo, consigliere della Corte di appello di Roma;

Cav. uff. Augusto Ortona, vice avvocato erariale;

Comm. dott. Ettore Cambi, ispettore generale, pel Ministero delle finanze.

Rappresentanti delle Amministrazioni:

Prof. comm. Vincenzo Granata, segretario generale della Corte dei conti;

Comm. dott. Alessandro Staderini, direttore capo divisione, pel Ministero delle finanze;

Comm. dott. Francesco Benigni, vice prefetto, pel Ministero dell'interno;
Comm. Quirino Crivellari, direttore capo divisione dei commissari consolari, pel Ministero degli affari esteri;
Comm. Emilio Ferraro, sostituto procuratore generale di Corte di appello con le funzioni di capo divisione, pel Ministero della giustizia e degli affari di culto;
Comm. dott. Emanuele Patti, direttore coloniale, pel Ministero delle colonie;
Comm. dott. Roberto Cao Pinna, ispettore generale, pel Ministero della pubblica istruzione;
Comm. dott. Giovanni Musumeci, direttore generale del personale e degli affari generali, e in sua assenza il dottor comm. Romolo Piscitelli, capo divisione, pel Ministero delle poste e dei telegrafi;
Gr. uff. avv. Antonino Vitale, direttore capo divisione, pel Ministero dei lavori pubblici;
Cav. di gran croce Guido Rousseau, direttore generale, pel Ministero della guerra;
Comm. Alfredo Amici, direttore capo divisione, per gli impiegati civili del Ministero della marina, e colonnello Arcucci Ercole, per gli ufficiali e sottufficiali della Regia marina;
Gr. uff. dott. Calamani Giulio, direttore generale, pel Ministero dell'economia nazionale;
Comm. Francesco Chianea, capo dell'ufficio personale e degli affari generali, pel Commissariato della marina mercantile.

Segretario:

Cav. Polizzy Alfredo, segretario di ragioneria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 165. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 maggio 1924, n. **707**.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1923-924, sono introdotte le seguenti variazioni in conto competenza:

In aumento:

Cap. n. 2-*bis* (nuovo). - Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole addetto ai servizi amministrativi centrali e provinciali (art. 63 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e art. 6 del R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182), L. 1,766,000.

Cap. n. 55. - Indennità per servizio in tempo di notte, ecc., L. 200,000.

In diminuzione:

Cap. n. 2. - Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario, ecc., L. 1,500,000.

Cap. n. 51. - Compensi per maggiori prestazioni, ecc., L. 266,000.

Art. 2.

Nel medesimo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi sono introdotte le seguenti variazioni in conto residui:

In aumento:

Cap. n. 170. - Stampati, registri e buste stampate per uso dell'Amministrazione, ecc., L. 750,000.

In diminuzione:

Cap. n. 162. - Assegnazione straordinaria per la esecuzione di lavori, ecc., L. 750,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CIANO.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 166. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 maggio 1924, n. **708**.

Maggiore assegnazione, per provvedimenti a favore della città di Firenze, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 250,000, da inscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1923-24, per provvedere alla posa di un nuovo circuito telegrafico di bronzo, tra Fiume e Trieste.

Detta somma è inscritta al capitolo di nuova istituzione n. 121-*quater*: « Assegnazione straordinaria per provvedere alla spesa occorrente per la posa di un nuovo circuito telegrafico di bronzo tra Fiume e Trieste » dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CIANO.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 167. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 maggio 1924, n. 709.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1923-24 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 12. - Premi di operosità e di rendimento, ecc.	L. 50,000
Cap. n. 62. - Fitto di locali, ecc.	» 150,000
Cap. n. 129-V (di nuova istituzione). - Compensi per prestazioni straordinarie dei membri della Commissione per i danni marittimi di guerra, istituita col R. decreto n. 207 del 22 febbraio 1920, e del personale addetto alla Commissione stessa durante il periodo 1920-23	» 30,000
Cap n. 140-*bis*. - Spese per le nuove Provincie - Spese relative ai servizi della marina mercantile, ecc.	» 520,000
Maggiori assegnazioni	L. 750,000

In diminuzione:

Cap. n. 60. - Manutenzione di fabbricati, fortificazioni, ecc.	L. 150,000
Cap. n. 129-*bis*. - Indennità al personale lavorante, ecc.	» 50,000
Diminuzioni di stanziamento	L. 200,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — THAON DE REVEL.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 168. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 maggio 1924, n. 710.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1923-24 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 12-*ter* (di nuova istituzione). - Premi di operosità e di rendimento al personale statale non dipendente dalla Regia marina	L. 10,000
Cap. n. 41. - Corpo Reale equipaggi, soprassoldi, ecc.	» 440,000
Cap. n. 49. - Casermaggio, corpi di guardia, ecc.	» 100,000
Cap. n. 60. - Manutenzione di fabbricati, ecc.	» 1,000,000
Cap. n. 70. - Fornitura di energia idroelettrica, ecc.	» 1,000,000
Cap. n. 123. - Sovvenzioni alle società, ecc.	» 300,000
Cap. n. 129. - Indennità temporanea, ecc.	» 1,000,000
Cap. n. 193 (aggiunto). - Rimborso alle società di navigazione sovvenzionate delle spese per trasporto dei profughi di Smirne (competenza)	» 180,000
Cap. n. 194 (aggiunto). - Spese di qualsiasi natura esclusi i compensi di lavoro straordinario pel funzionamento della Commissione di derequisizione del naviglio (R. decreto 29 luglio 1920, n. 1135 (competenza)	» 4,500
Totale maggiori assegnazioni	L. 4,034,500

In diminuzione:

Cap. n. 26. - Retribuzione per incarichi speciali, ecc.	L. 10,000
Cap. n. 129-*bis*. - Indennità al personale lavorante, ecc.	» 3,540,000
Cap. n. 140. - Compensi per le costruzioni navali, ecc.	» 4,500
Totale diminuzione di stanziamenti	L. 3,554,500

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — THAON DE REVEL.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 169. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 maggio 1924, n. 711.

Aumento di L. 80,000 del fondo per pensioni di autorità da concedersi dal Ministero dell'istruzione pubblica, fino al 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il limite massimo dell'annualità per le pensioni da concedersi dal Ministero della istruzione pubblica, nell'esercizio finanziario 1923-924, per i collocamenti a riposo d'autorità disposti a tutto il 31 dicembre 1923, è aumentato di L. 80,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — GENTILE.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 170. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 maggio 1924, n. 713.

Maggiori assegnazioni, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1923-24, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Cap. n. 46. - Spese pel mantenimento dei detenuti, ecc., L. 12,730,000.

Cap. n. 48. - Servizio delle manifatture carcerarie - Acquisto, ecc., L. 2,000,000.

Art. 2.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario 1923-24, è istituito il capitolo n.68-VI « Saldo degli impegni di spese residue per acquisto di carta per la stampa delle leggi e dei decreti del Regno, riferibili agli esercizi anteriori a quello corrente » con lo stanziamento di L. 649,156.72.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 172. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 maggio 1924, n. 714.

Variazioni compensative al bilancio dell'Amministrazione del fondo per il culto e conseguente diminuzione di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio di Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stanziamento del capitolo n. 353: « Concorso dello Stato nella spesa da sostenersi dall'Amministrazione del fondo per il culto, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, è diminuito della somma L. 1,000,000, e di conseguenza rimane soppresso il capitolo stesso.

Art. 2.

Sullo stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1923-24, sono introdotte le variazioni con-

tenute nell'annessa tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai **Ministri** proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 173. — GRANATA.

Tabella di variazioni a taluni capitoli dello stato di previsione dell'entrata e di quello della spesa del bilancio dell'Amministrazione del fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1923-24.

ENTRATA.

Maggiori entrate:

Cap. n. 1 - Consolidato 3.50 per cento (legge 29 giugno 1906, n. 262)	L.	510,800
Cap. n. 3-*bis* (nuovo) Consolidato 5 per cento netto	»	3,551,200
Totale delle maggiori entrate	L.	4,062.000

Diminuzioni di entrate:

Cap. n. 2 - Consolidato 3.50 per cento (legge 21 dicembre 1903, n 483)	L.	32,000
Cap. n. 8 - Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	»	1,500,000
Cap. n. 10 - Contributo a carico dello Stato ecc.	»	1,000,000
Totale delle diminuzioni di entrate	L.	2,532,000

SPESA.

Maggiori assegnazioni:

Cap. n. 1 (modificata la denominazione) - Personale di ruolo. Stipendi e supplementi di servizio attivo.		
Cap. n. 12 - Premi di operosità e di rendimento ai sensi dell'art. 63, ecc.	L.	10,000
Capo n. 21 - Spese di liti e di coazione ecc.	»	100,000
Cap. n. 22 - Spese per terreni, chiese e fabbricati ecc.	»	350,000
Cap. n. 26 - Adempimento di pie fondazioni, ecc.	»	30,000
Cap. n. 52 - Concorso del Fondo per il culto nelle spese per gli edifici ecclesiastici ecc.	»	30,000
Cap. n. 57 - Uscita di capitali per estinzione di debiti ecc.	»	1,192,000
Totale delle maggiori assegnazioni	L.	1,712,000

Diminuzioni di stanziamento:

Cap. n. 13 - Compensi ai ricevitori del registro, ecc.	L.	15,000
Cap. n. 14 - Indennità di giro agli ispettori provinciali, ecc.	»	7,000
Cap. n. 33 - Supplemento di assegno ai vescovi, ecc.	»	20,000
Cap. n. 45 - Restituzione di rendite e di altre somme, ecc.	»	60,000
Cap. n. 53 - Concorsi e sussidi per spese di riparazione, ecc.	»	30,000
Cap. n. 54 - Indennità temporanea mensile al personale civile, ecc	L.	50,000
Totale delle diminuzioni di stanziamento	L.	182,000

RIASSUNTO.

Entrata:

Maggiori entrate	L.	4,062,000		
Diminuzioni di entrate	»	2,532,000		
			L.	1,530,000

Spesa:

Maggiori assegnazioni	L.	1,712,000		
Diminuzioni di stanziamento	»	182,000		
			»	1,530,000
				pareggio

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
OVIGLIO.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 maggio 1924, n. **712**.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, e conseguente variazione nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1923-24 ed in quello dell'entrata per l'esercizio stesso sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — GENTILE.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 171. — GRANATA.

Tabella delle variazioni da introdursi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1923-24 ed in quello dell'entrata per lo stesso esercizio.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

In aumento:

Cap. n. 32 - Concorsi e rimborsi dello Stato nelle spese che le Amministrazioni regionali scolastiche ed i Comuni sostengono per gli stipendi ed assegni dei maestri, ecc.	L.	105,784,105
Cap n. 63 - Istituti di magistero per l'educazione fisica, ecc.	»	50,000

Cap. n. 63-*bis* (di nuova istituzione) - Stipendio ed altri assegni fissi al rappresentante del Ministero della istruzione pubblica nel Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'educazione fisica (art. 10 del R. decreto 15 marzo 1923, n. 684 e art. 3 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3039). - Spese fisse	L. 18,000
Cap. n. 111 - Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese alle quali si provvedeva con il provento della tassa d'entrata - Spesa relativa ai monumenti, ecc.	» 475,000
Cap. n. 111-*bis* (di nuova istituzione) - Acquisto di cose d'arte o di antichità	» 800,000
Cap. n. 114 - Assegno fisso annuo all'Istituto italiano di archeologia, ecc.	» 10,000
Cap. n. 126 - Retribuzione al personale straordinario presso l'Amministrazione centrale, ecc.	» 25,000
Cap. n. 127 - Retribuzioni al personale avventizio.	» 10,000
Cap. n. 130-*bis* (di nuova istituzione) - Somma da mettere a disposizione dei Regi provveditorati agli studi per provvedere al pagamento di spese residue riguardanti le cessate amministrazioni scolastiche provinciali	» 1,325,000
Cap. n. 148-*quinquies* (di nuova istituzione) - Somma dovuta all'Amministrazione dell'ospedale San Matteo di Pavia a saldo del suo credito per il mantenimento delle cliniche universitarie di quella città negli esercizi dal 1915-16 al 1917-18	» 180,700
Cap. n. 151 - Spese ai fini del Comitato nazionale per la storia del Risorgimento italiano	» 25,000
Cap. n. 158-*bis* - Spese relative ai servizi delle nuove Provincie, ecc.	» 9,250,000
Totale	L. 117,952,805

In diminuzione:

Cap. n. 51 - Scuole medie governative - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche, ecc.	L. 18,000
Cap. n. 87 - Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche - Spese per gli uffici, ecc.	» 10,000
Cap. n. 90 - Istituti e corpi scientifici e letterari - Assegni e spese inerenti ai fini dei singoli istituti	» 25,000
Cap. n. 135 - Indennità mensile dovuta agli insegnanti elementari, ecc.	» 23,955,082
Cap. n. 141-*ter* - Indennità dovute agli insegnanti di educazione fisica eliminati dai ruoli, ecc.	» 50,000
Totale	L. 24,058,082

Entrata:

Cap. n. 118 - Rimborsi e concorsi diversi, ecc. +	L. 25,000,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro dell'istruzione pubblica: GENTILE. — *Il Ministro per le finanze:* DE' STEFANI.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Piraino (Messina), di Molinara (Benevento), e di Savoca (Messina).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 24 gennaio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Piraino, in provincia di Messina.

MAESTÀ,

Un'inchiesta recentemente eseguita sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Piraino, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha posto in luce il deplorevole disordine di quella civica azienda, particolarmente nei servizi contabili La situazione finanziaria del Comune, non è, infatti, esattamente accertabile per la deficienza delle scritture contabili dell'ufficio comunale, per il trascurato esame dei conti che dal 1918. Inoltre, non sono stati neanche resi dal tesoriere, per l'omessa esecuzione delle verifiche di cassa e per la mancata compilazione dei verbali di chiusura d'esercizio. Non è stato effettuato il passaggio dei fondi tra il vecchio e il nuovo tesoriere, la gestione del dazio dà luogo ad indebito maneggio di fondi per diretto pagamento di spese effettuate dall'appaltatore su semplice richiesta, spesso verbale, dell'Amministrazione; non sono stati compilati i ruoli per le tasse comunali degli esercizi scorsi, non ostante che manchino al Comune i mezzi per pagare notevoli somme dovute agli impiegati e salariati per stipendio e caro-viveri; la gestione annonaria ha proceduto in modo anormale ed i rendiconti non sono regolari.

I pubblici servizi sono deficientissimi, specialmente la pubblica illuminazione, gestita in economia; il cimitero è in abbandono.

Il disordine derivante dal complesso delle accennate irregolarità ha indotto sette, sui venti consiglieri assegnati al Comune, a rassegnare le dimissioni, mentre altri tre hanno da due anni circa sistematicamente disertato le riunioni consiliari, sicchè di fatto, l'Amministrazione attiva è ridotta a soli dieci amministratori, il cui atteggiamento, accentuando i profondi dissidi esistenti fra i partiti locali, ha già dato luogo a spiacevoli incidenti, che legittimano il timore di gravi turbamenti della tranquillità pubblica.

Anche ragione d'ordine pubblico, oltre che la necessità di radicale riassetto della civica azienda, rendono, quindi, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario; ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Piraino, in provincia di Messina, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Antonino Messina è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri a S. M. il Re, in udienza del 3 aprile 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Molinara, in provincia di Benevento.

MAESTÀ,

Recenti inchieste eseguite nel comune di Molinara hanno messo in rilievo il disordine amministrativo e finanziario in cui trovasi quella civica azienda.

E' risultato che il Consiglio comunale non ha finora esaminato e deliberato i conti consuntivi dal 1904 al 1921, restando così completamente trascurato l'accertamento dei residui, mentre i conti stessi, nelle risultanze con cui sono stati presentati dal tesoriere, non appaiono attendibili per la imperfetta e irregolare loro redazione e documentazione.

Presso la segreteria del Comune e presso il tesoriere esistono ordinativi di spese non estinti dal 1916 ad oggi, per somme rilevanti.

Nessun rendiconto è stato finora presentato dal sindaco per la gestione annonaria da lui personalmente tenuta durante 4 anni.

Mentre dal bilancio preventivo per l'anno 1924 deliberato con ritardo apparisce un disavanzo notevole, si è omesso di procedere alla revisione della tariffa daziaria, nè si è mai provveduto, per malinteso spirito di popolarità, all'imposizione delle tasse prescritte dalla legge.

I pubblici servizi in genere sono gravemente trascurati e tra essi, più specialmente, la viabilità, la manutenzione dell'acquedotto, la nettezza urbana e la vigilanza igienica.

Tale stato di cose e l'atteggiamento partigiano assunto dall'Amministrazione e specialmente dal sindaco hanno determinato nella popolazione un profondo malcontento ed una viva agitazione. Preoccupati di tale situazione, il sindaco, gli assessori e parecchi consiglieri si sono dichiarati pronti a rassegnare il mandato, senza per altro far seguire all'offerta delle dimissioni l'effettivo abbandono della carica.

E poichè la permanenza in ufficio della rappresentanza elettiva potrebbe ormai essere causa di gravi perturbamenti dell'ordine pubblico, appare indispensabile procedere allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede appunto lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato, per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Molinara, in provincia di Benevento, è sciolto.

Art. 2.

Il signor prof. Pellegrino Testa è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 24 aprile 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Savcca, in provincia di Messina.

MAESTA,

Una recente inchiesta, ha posto in luce i sistemi anormali con cui è amministrato il comune di Savoca.

L'ufficio comunale trovasi in completa disorganizzazione; la segreteria funziona in modo irregolare, nessuna vigilanza viene esercitata sugli impiegati, i quali non attendono alle loro funzioni col dovuto impegno; l'archivio è in deplorevole disordine; manca assolutamente il registro di popolazione e lo schedario anagrafico; gli atti dello stato civile sono tenuti irregolarmente; dal 1888 non è stato più aggiornato l'inventario dei beni mobili ed immobili. Non è stata curata l'applicazione della tassa vetture e domestici; nè l'Amministrazione si è interessata in alcun modo per l'incremento delle risorse tributarie, il cui gettito è stato sempre inferiore alle somme previste in bilancio, con conseguente continuo aumento del disavanzo.

L'inchiesta ha anche accertato l'ingiustificato ritardo frapposto dall'Amministrazione nella sistemazione e rivendicazione di parte del patrimonio immobiliare comunale usurpato, nonchè nella trattazione del progetto riguardante la costruzione della strada di accesso alle borgate Rina Mancusa e Romissa, e della conduttura dell'acqua potabile per la borgata Candidati.

I servizi pubblici risultano in istato di deplorevole abbandono, l'approvvigionamento idrico è deficientissimo nel centro, manca assolutamente in varie borgate; il servizio sanitario non corrisponde ai bisogni; manca la farmacia, trascurata la pubbica igiene; dei due cimiteri, quello del centro difetta di manutenzione, quello in contrada Fontanelle è in istato di completo ed irriguardoso abbandono.

La gestione del servizio degli approvvigionamenti fu tenuta in modo irregolare per ben 5 anni da persone lige al sindaco, le quali se ne valsero ad esclusivo interesse personale, provocando vivaci manifestazioni di protesta.

Tale stato di cose e l'atteggiamento di aperta opposizione alle correnti politiche nazionali ostentato dall'Amministrazione, determinarono nella popolazione una profonda reazione, tanto che il Prefetto, ad evitare perturbamenti dell'ordine pubblico, ritenne di dover sospendere l'Amministrazione stessa.

Per provvedere al riassetto della civica azienda e raggiungere insieme la pacificazione degli animi appare, però, necessario un congruo periodo di gestione straordinaria, e mi onoro, quindi, sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra, lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Savoca, in provincia di Messina, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Cacopardo Felice Gaspare Carmelo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO PREFETTIZIO 13 maggio 1924.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Larino.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto il R. decreto 31 gennaio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Larino;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificata col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale:

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Larino è prorogato di tre mesi.

Campobasso, addì 13 maggio 1924.

Il Prefetto: MANODORI.

DECRETO PREFETTIZIO 6 maggio 1924.

Proroga di poteri della Commissione straordinaria per la provincia di Trapani.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Veduto il R. decreto 31 gennaio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio provinciale di Trapani;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che la Commissione straordinaria non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza provinciale e dei pubblici servizi e che d'altra parte non sarebbe opportuno convocare ora i comizi elettorali per la ricostituzione di una rappresentanza provinciale di brevissima durata dovendo entrare in vigore il sopracitato R. decreto 30 dicembre 1923 che ne modifica la costituzione ed essendosi il Ministero dell'interno riservato di indire le elezioni generali per la ricostituzione di tutti i Consigli provinciali, in base alle nuove norme;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio provinciale di Trapani è prorogato di tre mesi.

Trapani, addì 6 maggio 1924.

Il Prefetto.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 117

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 20 maggio 1924.

	Media		Media
Parigi	120 76	Belgio	104 77
Londra	98 555	Olanda	8 46
Svizzera	400 19	Pesos oro	17 01
Spagna	313 12	Pesos carta	7 35
Berlino	—	New-York	22 599
Vienna	0 0318	Oro	436 05
Praga	66 50		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	88 70
	3.50 % » (1902)	83 —
	3.00 % lordo	54 —
	5.00 % netto	99 58
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	87 06

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 16, dal 14 al 20 aprile 1924.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalla settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalla settimane precedenti	nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Brescia	Brescia	—	2	—	2
Id.	Chiari	—	1	—	1
Caserta	Caserta	—	1	—	1
Firenze	S. Miniato	—	1	—	2
Grosseto	Grosseto	—	1	—	1
Lecce	Lecce	—	1	—	1
Novara	Novara	—	1	—	1
Piacenza	Piacenza	—	1	—	1
Teramo	Penne	—	1	—	1
Torino	Torino	—	3	—	4
		—	13	—	15
Carbonchio sintomatico.					
Belluno	Belluno	—	1	—	1
Sassari	Sassari	—	1	—	1
		—	2	—	2
Afta epizootica.					
Alessandria	Alessandria	1	2	2	4
Id.	Casale Monferrato	—	5	—	7
Ancona	Ancona	1	1	1	1
Aquila	Avezzano	1	—	2	—
Id.	Cittaducale	1	—	6	—
Arezzo	Arezzo	3	3	3	3
Ascoli Piceno	Fermo	—	1	—	2
Belluno	Belluno	3	1	3	1
Id.	Feltre	4	—	4	—
Bergamo	Bergamo	20	7	47	22
Id.	Clusone	7	—	9	1
Id.	Treviglio	7	2	24	18
Brescia	Brescia	10	8	43	21
Id.	Breno	3	—	12	—
Id.	Chiari	5	1	30	2
Id.	Salò	1	—	2	1
Id.	Verolanuova	5	1	19	3
Cagliari	Iglesias	2	—	3	—
Como	Como	15	2	76	3
Id.	Lecco	20	3	91	10
Id.	Varese	13	—	33	4
Cremona	Casalmaggiore	10	—	25	5
Id.	Crema	17	—	34	25
Id.	Cremona	43	—	114	14
Ferrara	Cento	1	—	1	—
Id.	Ferrara	10	—	24	2
Firenze	Firenze	7	3	8	14
Id.	S. Miniato	1	3	1	4
Genova	Albenga	1	—	2	—
Id.	Genova	1	—	1	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica.*					
Grosseto	Grosseto	1	—	1	—
Lucca	Lucca	3	1	4	2
Mantova	Mantova	10	—	17	—
Milano	Abbiategrasso	1	1	2	2
Id.	Gallarate	—	2	—	2
Id.	Milano	4	6	8	10
Modena	Mirandola	3	—	14	1
Id.	Modena	7	1	21	3
Novara	Biella	1	—	2	—
Id.	Novara	15	2	61	2
Padova	Padova	12	1	24	3
Palermo	Palermo	2	—	5	—
Parma	Borgo S. Donnino	4	1	6	2
Id.	Parma	6	1	19	7
Pavia	Mortara	7	1	21	5
Id.	Pavia	10	2	15	4
Id.	Voghera	13	4	21	5
Perugia	Foligno	1	—	1	3
Id.	Spoleto	1	1	1	1
Pesaro Urbino	Urbino	1	1	1	1
Piacenza	Piacenza	12	8	16	14
Pisa	Pisa	5	1	12	3
Ravenna	Faenza	3	—	4	1
Id.	Lugo	2	—	6	—
Id.	Ravenna	3	—	7	—
Rovigo	Adria	2	—	3	—
Id.	Rovigo	13	—	32	5
Siena	Siena	1	—	3	—
Sondrio	Sondrio	2	3	2	4
Taranto	Taranto	1	—	1	—
Torino	Ivrea	3	—	5	—
Id.	Torino	12	—	19	—
Trento	Borgo	3	—	10	—
Id.	Cles	1	—	1	2
Id.	Riva	1	—	1	—
Id.	Rovereto	2	—	14	7
Id.	Tione	1	—	1	2
Id.	Trento	1	—	5	—
Treviso	Treviso	15	—	27	—
Udine	Pordenone	3	4	3	5
Id.	Udine	4	—	5	—
Venezia	Venezia	5	3	5	11
Verona	Verona	10	—	12	—
Vicenza	Vicenza	4	7	5	8
		414	92	1093	275
Malattie infettive dei suini.					
Ancona	Ancona	2	—	2	—
Arezzo	Arezzo	—	1	—	4
Ascoli Piceno	Fermo	—	1	—	3
Belluno	Belluno	—	1	—	2
Brescia	Brescia	—	1	—	1
Campobasso	Campobasso	1	—	3	—
Id.	Larino	—	1	—	3
Firenze	Firenze	2	—	3	—
Modena	Modena	2	—	2	—
Parma	Borgo S. Donnino	1	—	3	—
Pesaro Urbino	Urbino	—	1	—	1
Piacenza	Piacenza	—	1	—	1
Pola	Capodistria	1	—	1	—
Ravenna	Ravenna	2	—	2	—
Siena	Siena	4	—	7	—
Trento	Bolzano	—	2	—	2
Id.	Bressanone	—	1	—	1
Id.	Cavalese	1	1	2	1
Id.	Trento	1	—	1	—
Trieste	Trieste	—	1	—	1
		17	12	26	20

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Morva.					
Milano	Milano	—	1	—	1
Napoli	Napoli	—	1	—	1
		—	2	—	2
Farcino criptococcico.					
Aquila	Sulmona	1	—	1	—
Avellino	Avellino	9	—	19	—
Bari	Altamura	2	1	2	1
Id.	Bari	1	—	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Id.	Terranuova	1	—	11	—
Girgenti	Girgenti	1	—	4	—
Lecce	Lecce	1	—	1	—
Messina	Messina	1	—	1	1
Id.	Castroreale	2	—	2	—
Napoli	Casoria	2	—	3	—
Id.	Castellammare	4	—	17	—
Id.	Napoli	4	—	16	2
Palermo	Palermo	3	—	5	—
Salerno	Salerno	6	1	9	2
		39	2	93	6
Rabbia.					
Alessandria	Casale Monferrato	—	1	—	1
Ancona	Ancona	3	—	9	2
Ascoli Piceno	Ascoli	—	2	—	2
Bari	Bari	1	3	2	3
Bergamo	Treviglio	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	1	—	1
Caltanissetta	Piazza Armerina	—	2	—	2
Campobasso	Larino	—	1	—	1
Como	Varese	—	1	—	1
Ferrara	Ferrara	—	2	—	2
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Genova	Genova	—	1	—	1
Girgenti	Girgenti	—	1	—	1
Id.	Sciacca	1	—	2	—
Napoli	Napoli	1	—	5	—
Palermo	Palermo	1	—	7	—
Parma	Parma	—	1	—	2
Perugia	Perugia	—	1	—	1
Ravenna	Faenza	1	1	1	1
Salerno	Salerno	—	2	—	2
Siena	Siena	—	1	—	1
Taranto	Taranto	—	1	—	1
Teramo	Penne	—	1	—	1
Id.	Teramo	—	1	—	2
Torino	Torino	—	1	—	1
Treviso	Treviso	—	1	—	2
Trieste	Trieste	—	1	—	1
Verona	Verona	—	4	—	4
		8	33	20	38

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Rogna.				
Ancona	Ancona	—	1	—	1
Aquila	Aquila	6	—	9	—
Id.	Avezzano	6	—	15	—
Id.	Sulmona	7	—	15	—
Avellino	Ariano	1	1	3	1
Bari	Bari	1	—	1	—
Girgenti	Girgenti	—	2	—	7
Palermo	Cefalù	—	1	—	1
Perugia	Spoleto	1	—	3	—
Id.	Foligno	1	—	6	—
Pola	Pola	1	—	1	—
Ravenna	Ravenna	1	—	3	—
Salerno	Campagna	3	—	9	—
Siracusa	Modica	3	—	6	—
Taranto	Taranto	2	—	5	—
Trento	Tione	1	—	18	—
		34	5	94	9
	Agalassia contagiosa delle pecore e capre.				
Aquila	Aquila	1	—	3	—
Id.	Avezzano	1	—	1	—
Girgenti	Girgenti	—	1	—	4
Taranto	Taranto	1	—	2	—
		3	1	6	4
	Vaiuolo ovino.				
Ancona	Ancona	3	—	9	—
Aquila	Avezzano	1	—	1	—
Avellino	Avellino	1	—	1	—
Id.	S. Angelo Lomb.	—	1	—	1
Bari	Altamura	2	—	12	—
Id.	Barletta	2	1	4	2
Campobasso	Larino	1	—	2	—
Grosseto	Grosseto	1	—	1	—
Pesaro Urbino	Pesaro	1	—	1	—
Id.	Urbino	1	—	3	—
Taranto	Taranto	4	1	9	2
		17	3	43	5
	Morbo coitale maligno.				
Bergamo	Treviglio	8	—	21	—
Brescia	Chiari	1	—	1	—
		9	—	22	—
	Colera dei polli.				
Campobasso	Campobasso	1	—	5	—
Id.	Larino	1	—	2	—
Girgenti	Girgenti	1	—	2	—
Modena	Modena	2	—	2	—
Pola	Pola	1	—	1	—
		6	—	12	—
	Tubercolosi bovina.				
Lecce	Lecce	1	—	1	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie con casi di malattia	Numero dei Comuni con casi di malattia	Numero delle località con casi di malattia
Carbonchio ematico	9	13	15
Carbonchio sintomatico	2	2	2
Afta epizootica	40	506	1368
Malattie infettive dei suini	16	29	46
Morva	2	2	2
Farcino criptococcico	10	41	99
Rabbia	26	41	58
Rogna	13	39	103
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	3	4	10
Vaiuolo ovino	8	20	48
Morbo coitale maligno	2	9	22
Colera dei polli	4	6	12
Tubercolosi bovina	1	1	1

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.